

# La crisi ambientale-climatica nel prisma del sindacato giurisdizionale tra aporie e profezie\*

di Paolo Duret

SOMMARIO: 1. Quadro introduttivo e premesse terminologiche. – 2. Il contenzioso climatico: caratteri generali. – 3. Le differenti prospettive di tutela nel contenzioso climatico. – 4. Problematiche del contenzioso climatico (uno sguardo d'insieme): il ruolo del processo; la separazione dei poteri; l'individuazione della giurisdizione. – 5. (*Segue*) Problematiche del contenzioso climatico (uno sguardo d'insieme): le condizioni dell'azione; il danno; la responsabilità; la colpa; il nesso di causalità (e la *climate attribution science*); l'onere della prova e la precauzione “climatica”; gli atti impugnabili. – 6. I poteri del giudice e la cd. “riserva di scienza” – 7. Concludendo...

## 1. *Quadro introduttivo e premesse terminologiche*

Circa quaranta anni fa, nel concludere un convegno di Studi dedicati ai problemi dell'ambiente, Feliciano Benvenuti ipotizzava l'«inizio di modificazioni di una struttura tradizionale, come quella giuridica, con l'intervento di un tipo di struttura anomala, come quella che si rende evidente in relazione all'ambiente»<sup>1</sup>.

Egli si richiamava alle nuove acquisizioni della scienza, in particolare agli studi di Prigogine sull'esistenza di strutture dissipative derivanti da processi di autorganizzazione e dunque sul superamento dell'idea dell'equilibrio interno del secondo principio della termodinamica con il riconoscimento dell'esistenza di «un ordine che deriva dal non equilibrio», un «ordine mediante fluttuazioni» che è insieme distruzione e ricostruzione.

Ebbene Benvenuti sosteneva che proprio «lo studio dell'ambiente fa pensare alla distruzione di un equilibrio interno per dare origine ad un processo di autorganizzazione giuridica, che non dipende più dai dati interni al sistema, ma che deriva dai dati ad esso esterni, ossia dai dati

---

\* Lo scritto trae origine dalla relazione presentata al Convegno di studi su “*Il giudice di fronte alla crisi ambientale e climatica*” svoltosi a Verona il 27 novembre 2024.

<sup>1</sup> F. BENVENUTI, *Studi dedicati ai problemi dell'ambiente*, in *Archivio giuridico*, 1982, 255, ora in *Scritti giuridici*, Milano, *Vita e Pensiero*, vol. IV, 3733 ss.

spontanei, come quelli che, nella specie, mette in luce il rapporto di ogni individuo con l'ambiente, ossia con un valore immateriale»<sup>2</sup>.

Si tratta di affermazioni che mi paiono oggi più attuali di quando furono pronunciate e che nell'attuale temperie possono anzi essere meglio comprese nella loro portata in certo senso profetica<sup>3</sup>.

Del resto, il diritto ambientale è stato notoriamente qualificato come un "diritto precursore" o "diritto sonda" in ragione della sua capacità anticipatrice, quale incubatore di soluzioni destinate a futura diffusività nel diritto amministrativo *tout court*<sup>4</sup>, oltre che come un «diritto pragmatico»<sup>5</sup>.

Tuttavia, non è solo il diritto ambientale sostanziale ad essere chiamato in causa da questo processo di "autorganizzazione giuridica", da questo nuovo ordine intriso di distruzione e ricostruzione; nell'embricazione che, nel *milieu* pubblicistico, congiunge dimensione sostanziale e dimensione della tutela, sostanza e processo, la palingenesi evocata non poteva che investire anche il sindacato giurisdizionale.

Si è ultimamente osservato che la recente proliferazione del contenzioso relativo a tale ambito costituirebbe chiara espressione di come il processo «non galleggi più, alto, al di sopra della società, ma vi si mescoli perennemente, tendendo a registrare le istanze che dal basso si originano, circolano, reclamano accoglimento a livello ufficiale»<sup>6</sup>. Sono espressioni di Paolo Grossi, simmetriche all'evocazione, secondo una altrettanto effica-

<sup>2</sup> *Ini*, 3735-3736.

<sup>3</sup> Parlano più recentemente di una «*legally disruptive nature*» a proposito del *climate change* E. FISHER, E. SCOTFORD, E. BARRIT, *The legally disruptive nature of climate change*, in *The Modern Law Review*, 80(2), 2017, 173 ss.

<sup>4</sup> Così R. FERRARA, *La protezione dell'ambiente e il procedimento amministrativo nella "società del rischio"*, in *Ambiente, attività amministrativa e codificazione*, a cura di D. DE CAROLIS – E. FERRARI – A. POLICE, Milano, 2006, 344. Cfr., inoltre, F. SPANTIGATI, *Le categorie necessarie per lo studio del diritto dell'ambiente*, in *Riv. giur. amb.*, 1999, 236; F. DE LEONARDIS, *Le organizzazioni ambientali come paradigma delle strutture a rete*, in *Foro amm. CdS*, 2006, 1, 273.

<sup>5</sup> J. MORAND-DEVILLER, *Il giusto e l'utile nel diritto dell'ambiente*, in *Trattato di diritto dell'ambiente*, a cura di R. FERRARA, M.A. SANDULLI, I, Milano, Giuffrè, 2014, 3 ss. Più recentemente, la medesima Autrice osserva che «[a] causa della sua capacità d'innovazione, il diritto ambientale è una benedizione per i giuristi, che, oltre allo sforzo, che è loro familiare, di essere rigorosi, logici e coerenti, affrontano la necessità di prevedere, anticipare e immaginare per rispondere a problemi e a sfide considerevoli» (*Atti del convegno "Il giudice amministrativo fra cambiamento climatico e transizione ecologica"* – 11 giugno 2021 – in *GiustAmm.it*, n. 6/2021).

<sup>6</sup> P. GROSSI, *Il diritto nella storia dell'unità d'Italia*, Napoli, 2012, 57, citato da E. GABELLINI, *Note sul contenzioso climatico e le azioni di classe*, in *JUS-ONLINE*, n. 2/2024, 210.

ce, ripetuta immagine dello storico, di un diritto che non “galleggi” sulla società, posto che, nell’appassionata visione del Maestro, «[l]a fisiologia del giuridico è di essere intimamente compenetrata con la fisiologia della società, ovverosia è al centro della φύσις di questa, strutturalmente partecipe di questa»<sup>7</sup>.

Una possibile metamorfosi della struttura giuridica tradizionale; un processo che non galleggi al di sopra della società: sono queste premesse il *background* nel quale si collocano queste riflessioni.

In esse si fa olisticamente riferimento al sindacato giurisdizionale sulla crisi ambientale-climatica.

Tuttavia, occorre *in limine* dar conto di alcune questioni di ordine terminologico, tanto più che la dottrina evidenzia, come sovente avviene, delle significative oscillazioni in tema.

Non è mancato infatti chi, nell’alveo della dicotomia tra *justice* e *litigation*<sup>8</sup>, ha distinto tra «giustizia» (“ambientale”, “climatica” ed “ecologica”) – figlie di elaborazioni dottrinali – e «contenzioso» (“ambientale”, “climatico” ed “ecologico”) – come riflesso delle dinamiche reali del solo formante giurisprudenziale<sup>9</sup>.

In particolare, la “giustizia ambientale” diverrebbe «sinonimo di “giustizia sociale” nell’uso dei luoghi e nell’esercizio dei propri diritti, rispetto a processi umani di impatto ambientale» e dunque di conflitto di “localizzazione” (sarebbero riconducibili a tale figurazione «lo stesso diritto ambientale delle “valutazioni di impatto” e dell’accesso alla giustizia» – cfr. la Convenzione di Aarhus del 1998)<sup>10</sup>.

Viceversa «la “giustizia ecologica” guarderebbe, in base a metodi economici, alle asimmetrie che i processi produttivi globali di merci manten-

---

<sup>7</sup> P. GROSSI, *Oltre le mitologie giuridiche della modernità*, in *Quaderni fiorentini*, XXIX, 2000, 222.

<sup>8</sup> Cfr. in proposito S. BALDIN, P. VIOLA, *L’obbligazione climatica nelle aule giudiziarie. Teorie ed elementi determinanti di giustizia climatica*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, n. 3/2021, 597 ss.

<sup>9</sup> M. CARDUCCI, *La ricerca dei caratteri differenziali della “giustizia climatica”*, in *DPCE online*, n. 2/2020, 1346.

<sup>10</sup> *Ivi*, 1346-1347.

gono [...]», aprendo la strada, in una prospettiva globale e non localizzata, a un dialogo tra economia ed ecologia<sup>11</sup>.

Infine, la “giustizia climatica” – che affiora anche nel Preambolo dell’accordo di Parigi del 2005 (ma si è coniato anche il termine “giustizia atmosferica”<sup>12</sup>) – farebbe emergere i problemi che si pongono a livello interstatuale sul fronte della imputazione “differenziata” delle responsabilità dei singoli Stati e su quello della condivisione, fra Stati, delle soluzioni (quali ad es. il *Carbon Budget*, ossia la quota di emissioni di gas climalteranti a disposizione di ciascun paese)<sup>13</sup>.

Queste distinzioni di rifletterebero poi sul piano del contenzioso, a proposito del quale la figura del “contenzioso climatico”, oggetto principale di queste riflessioni, appare viceversa affetta da una certa genericità<sup>14</sup>, venendo talora riferita a qualsiasi contenzioso che, direttamente o indirettamente, si riferisca agli impatti dei cambiamenti climatici in determinati luoghi, smarrendosi così la specificità veicolata dall’aggettivo “climatico”,

<sup>11</sup> *Ivi*, 1348.

<sup>12</sup> S. VANDERHEIDEN, *Atmospheric Justice. A Political Theory of Climate Change*, Oxford, 2008. Sulla *Atmospheric Trust Litigation* cfr. M. ROSSO GROSSMAN, *Climate Change and the Individual in the United States*, in *The American Journal of Comparative Law*, Issue suppl\_1, 2018, 345 ss.; M. C. WOOD & C. W. WOODWARD IV, *Atmospheric Trust Litigation and the Constitutional Right to a Healthy Climate System: Judicial Recognition at Last*, in 6 *Wash. J. Envtl. L. & Pol’y*, 2016, 633 ss.

<sup>13</sup> M. CARDUCCI, *La ricerca dei caratteri differenziali*, cit. 1349 ss.

<sup>14</sup> Talché si è arrivati a sostenere che «[t]here are as many understandings of what counts as “climate change litigation” as there are authors writing about the phenomenon» (così J. SETZER e L.C. VANHALA, *Climate Change Litigation: A Review of Research on Courts and Litigants in Climate Governance*, in 3 *Wiley Interdisciplinary Reviews Climate Change*, 2019, 3). Per un recente tentativo di messa a fuoco del concetto e delle sue variabili cfr. A. PISANÒ, *Elementi per una definizione dei contenziosi climatici propriamente strategici, movendo dal Global Climate Litigation Report: 2023 Status Review*, in *Pol. Dir.*, n. 1/2024, 3 ss., il quale si rifà anche (ivi, 17-18) alla tassonomia proposta da J. PEEL, H.M. OSOFSKY, *Climate Change Litigation. Regulatory Pathways to Cleaner Energy*, Cambridge, 2015, 4. In ordine alle possibili definizioni della *climate litigation* cfr. inoltre A. PISANÒ, *Il diritto al clima. Il ruolo dei diritti nei contenziosi climatici europei*, Napoli, 2022, specie 185 ss.; G. PULEIO, *Il contenzioso climatico come strategic litigation nella lotta alla crisi climatica*, in *Astrid Rassegna*, 4, 2024, 1 ss. Per una visione d’insieme della complessità del fenomeno, cfr., da ultimo, *Reports & Essays on Climate Change Litigation*, a cura di E. D’ALESSANDRO, D. CASTAGNO, (Quaderni del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Torino), Torino, 2024, disponibile al link <https://iris.unito.it/handle/2318/1956352>; in chiave comparatistica cfr. B. POZZO, *La climate change litigation in una prospettiva comparatistica*, in *Rin. giur. ambiente*, n. 2/2021, pp. 271 ss.

sicché il clima assurgerebbe a semplice «“argomento” di rafforzamento della pretesa giudiziale»<sup>15</sup> (evocato, per così dire, *ad colorandum*).

## 2. Il contenzioso climatico: caratteri generali

Tale contenzioso vede come *parti* anzitutto espressioni della società civile (individui e associazioni) contrapposte alle istituzioni pubbliche (c.d. *suits against governments*), con un aspetto peculiare offerto dalla cd. *youth-led climate litigation*, ossia da iniziative giudiziali guidate da gruppi di giovani<sup>16</sup>; oppure ha come parti anche solo soggetti pubblici di livello territoriale diverso, come nella vicenda che ha visto il comune di Grande-Synthe, comune costiero nel Nord della Francia minacciato dal possibile innalzamento del livello del mare, ricorrere al giudice amministrativo<sup>17</sup>; vede

<sup>15</sup> Così M. CARDUCCI, *La ricerca dei caratteri differenziali*, cit., 1357. A ben vedere peraltro anche la definizione di “*environmental dispute*” risulta alquanto incerta, come conferma un recente studio in materia (J. BENDEL, *Litigating the Environment. Process and Procedure Before International Courts and Tribunals*, Cheltenham, UK; Northampton, MA, USA, 2023, specie 3 ss.).

<sup>16</sup> In tema cfr. L. GRADONI, M. MANTOVANI, *Youth-Led Climate Change Litigation: Crossing the North-South Divide*, in *WCL*, 2023, 274 ss., specie 282-285, richiamato da L. SERAFINELLI, *Il dialogo tra responsabilità civile e diritti fondamentali per l'affermazione di una giustizia climatica intragenerazionale in ottica intersezionale. Dalla youth-led climate litigation alle esigenze delle nuove classi subalterne climatiche*, in *Pol. Dir.*, n. 1/2024, 29 ss. Cfr. inoltre A. PISANÒ, *Elementi per una definizione*, cit., 23-24, ove si fa riferimento a una *youth-focused rights-based climate litigation*, intesa come «una sorta di processo di “specificazione” del contenzioso climatico» che permette ai più giovani di «lasciare i bordi di periferia del processo politico-decisionale maggioritario, per andare via a cercare soluzioni che consentano di superare l'atavica mancanza di influenza politica che li attanaglia», allo scopo di superare «l'atteggiamento da pavidio *cunctator* che va assumendo il decisore politico-maggioritario», nonché ID., *L'impatto dei contenziosi sulla crisi climatica. Il paradosso delle sentenze vuote*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, n. 1/2024, 107, ove la qualificazione di tali soggetti come «*voiceless*», con richiamo a R.S. ABATE, *Climate Change and the Voiceless*, Cambridge University Press, 2019. Cfr. inoltre S. JODOIN, M. WEWERINKE-SINGH, L. PARKER, J. MESTRE, *When the kids put climate change on trial: youth-focused rights-based climate litigation around the world*, in *Journal of Human Rights and the Environment*, 2022, 64 ss.; E. DONGER, *Children and Youth in Strategic Climate Litigation: Advancing Rights through Legal Argument and Legal Mobilization*, in *Transnational Environmental Law*, 2, 2022, 269-270.

<sup>17</sup> Vicenda richiamata da A. PISANÒ, *Il diritto al clima. Il ruolo dei diritti nei contenziosi climatici europei*, cit., 232-233 che fa riferimento alla sentenza 1° luglio 2021 del *Conseil d'État*, la quale segue una precedente pronuncia del 19 novembre 2020. Come osserva C. ECKES,

infine società civile o soggetti pubblici ricorrere avverso enti privati<sup>18</sup>, segnatamente le multinazionali (le cd. *Carbon Majors*), in relazione alla loro attività imprenditoriale, o, secondo sviluppi emergenti, contro istituti di credito al fine di far cessare investimenti in imprese fortemente inquinanti<sup>19</sup>.

Quanto al *petitum*, tale contenzioso vede contrapposte «domande volte ad ottenere la condanna al risarcimento del danno, patrimoniale e non, in forma generica, a quelle in cui si chiede la condanna alla riduzione delle emissioni», ovvero *routine cases* e *strategic cases*<sup>20</sup>. Si dispiega inoltre talora in

---

*Tackling the Climate Crisis with Counter-Majoritarian instruments: Judges between Political Paralysis, Science, and International law*, in *European Papers. European Forum*, n. 3/2021, 1312, questo significativo caso evidenzia «a (growing) polarization of views within public governance structures that leads to internal political conflicts which cannot be resolved in the political arenas». Su tale vicenda cfr. inoltre J.-M. DUBOIS-VERDIER, *Il giudice amministrativo fra cambiamento climatico e transizione ecologica: la prospettiva francese*, in *Atti del convegno "Il giudice amministrativo fra cambiamento climatico e transizione ecologica"*, cit, nonché C. V. GIABARDO, *Qualche annotazione comparata sulla pronuncia di inammissibilità per difetto assoluto di giurisdizione nel primo caso di Climate Change Litigation in Italia*, pubblicato il 29 aprile 2024 su *giustiziainsieme.it* e il 17 maggio 2024 su *lexambiente.it*, il quale richiama altresì *Conseil d'État, Commune de Grande-Synthe*, 10 maggio 2023, n. 467982, nella quale, in sede esecutiva, l'ordine all'amministrazione statale di intraprendere tutte le misure necessarie per assicurare il raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni «è stato ribadito, ma senza che a questo venisse aggiunta una *astreinte* (cioè, una misura coercitiva)». La vicenda ha poi avuto un seguito davanti alla Corte EDU, alla quale il sindaco di Grande-Synthe, Damien Carême, si è rivolto avendo visto accolto dal *Conseil d'État* il ricorso da lui fatto come sindaco e non quello presentato a proprio nome (cfr. *infra*, in nota n. 42).

<sup>18</sup> Per quanto riguarda il contenzioso climatico tra gli Stati (la cd. *inter-state climate change litigation*) va precisato che al momento costituisce «una prospettiva verosimile, ma non ancora realizzatasi», dal momento che «è solo stata paventata da alcuni piccoli Stati insulari del Pacifico che rischiano di scomparire a causa dell'innalzamento del livello del mare» (così G. GHINELLI, *Le condizioni dell'azione nel contenzioso climatico: c'è un giudice per il clima?*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, n. 4/2021, 1278).

<sup>19</sup> Cfr. C. V. GIABARDO, *Qualche annotazione*, cit., il quale precisa che «[p]er quanto riguarda il contenzioso climatico "bancario" – che ha caratteristiche sue proprie, seppur accostabili – si segnalano, in Europa, la controversia contro la Banca Nazionale del Belgio (dichiarata inammissibile) e quella contro BNP Paribas (pendente a Parigi), ed è già stata comunicata l'intenzione di agire contro ING (in Olanda)».

<sup>20</sup> G. GHINELLI, *Le condizioni*, cit., 1279, con richiamo a C. V. GIABARDO, *Climate change litigation and tort law. Regulation through litigation?*, in *Dir. e proc.*, 2019, 363 e bibliografia ivi citata; secondo tale ultimo Autore gli *strategic* (o *tactical*) cases in particolare «do not aim to be successful in the first place; their purpose is to foster debate, or to purport a different and radical interpretation of the existing legal materials. Their scope is to extend their effect well beyond the court-

sede civile, come nel caso *Urgenda*<sup>21</sup>, talaltra in quella amministrativa, come

---

*room and to influence larger state policy and public decisions more generally».*

<sup>21</sup> Corte distrettuale de L'Aia (*Rechtbank Den Haag*), *Urgenda v State of the Netherlands*, ECLI:NL:RBDHA:2015:7145, 24 Giugno 2015; Corte d'appello de L'Aia (*Gerechtschhof Den Haag*), *Urgenda v State of the Netherlands*, ECLI:NL:GHDHA:2018:2591, 8 Ottobre 2018; Corte Suprema olandese, HOGE RAAD, 20.12.2019, 19/00135. Su tale vicenda nei suoi vari stadi cfr.: T. SCOVAZZI, *La Corte condanna lo Stato a ridurre le emissioni di gas a effetto serra*, in *Riv. giur. amb.*, 2015, 305 ss.; ID., *L'interpretazione e l'applicazione "ambientalista" della Convenzione europea dei diritti umani, con particolare riguardo al caso "Urgenda"*, *ivi*, n. 3/2019, 619 ss.; ID., *La decisione finale sul caso Urgenda*, *ivi*, n. 2/2020, 419 ss.; J. LIN, *The First Successful Climate Negligence Case: A Comment on Urgenda Foundation v. The State of the Netherlands (Ministry of Infrastructure and the Environment)*, in 5 *Climate Law*, 2015, 65 ss.; J. VAN ZEBEN, *Establishing a Governmental Duty of Care for Climate Change Mitigation: Will Urgenda Turn the Tide?*, in *Transnational Environmental Law*, 4 (2), 2015, 339 ss.; K. DE GRAAF – J. JANS, *The Urgenda Decision: Netherlands Liable for Role in Causing Dangerous Global Climate Change*, in *Journal of Environmental Law*, 27 (3), 2015, 517 ss.; R. COX, *A Climate Change Litigation Precedent: Urgenda Foundation c. the State of the Netherlands*, in *Journal of Energy & Natural Resources Law*, 34 (2), 2016, 143 ss.; E. CORCIONE, *Diritti umani, cambiamento climatico e definizione giudiziale dello standard di condotta*, in *Dir. um. e dir. int.*, n. 1/2019, 197 ss.; V. JACOMETTI, *La sentenza Urgenda del 2018: prospettive di sviluppo del contenzioso climatico*, in *Riv. giur. amb.*, n. 1/2019, 121 ss.; I. LEIJTEN, *Human rights v. Insufficient climate action: The Urgenda case*, in *Netherlands Quarterly of Human Rights*, vol. 37(2), 2019, 112 ss.; F. PASSARINI, *CEDU e cambiamento climatico, nella decisione della Corte suprema dei paesi bassi nel caso Urgenda*, in *Diritti umani e diritti internazionali*, n. 3/2020, 777 ss.; S. DOMINELLI, *Sui limiti – giurisdizionalmente imposti – all'emissione di gas serra: i giudici olandesi diventano i 'front-runners' nella lotta ai cambiamenti climatici*, in *Riv. giur. amb.*, n. 4/2020, 749 ss.; C.W. BAKES, G.A. VAN DER VEEN, *Urgenda: the Final Judgment of the Dutch Supreme Court*, in 17 *Journal for European Environmental & Planning Law*, n. 3/2020, 307 ss.; E. GUARNA ASSANTI, *Il ruolo innovativo del contenzioso climatico tra legittimazione ad agire e separazione dei poteri dello Stato. Riflessioni a partire dal caso Urgenda*, in *federalismi.it*, n. 17/2021, 66 ss.; C. ECKES, *The Urgenda case is separation of powers at work*, in *Amsterdam Law School Legal Studies Research Paper No. 2021-39*; M. WEWERINKE-SINGH, A. MCCOACH, *The State of the Netherlands v Urgenda Foundation: Distilling best practice and lessons learnt for future rights-based climate litigation*, in *Review of European, Comparative & International Environmental Law*, n. 2/2021; G. GHINELLI, *Le condizioni*, cit., 1273 ss.; F. FRANCESCHELLI, *L'evoluzione della climate litigation relativa alla violazione dei diritti umani*, in *I diritti dell'uomo*, n. 1/2021, 37 ss.; D. PORENA, *Giustizia climatica e responsabilità intergenerazionale*, in *Rivista AIC*, n. 3/2023, 186 ss.; C. RAMOTTI, *La tutela dell'ambiente e delle generazioni future: il caso Urgenda*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, n. 3/2024, 749 ss.

nel caso francese “*Affaire du Siècle*”<sup>22</sup> o ancora in sede costituzionale<sup>23</sup>, come nel caso tedesco *Neubauer* relativo alla legge federale sulla protezione del clima (*Bundes-Klimaschutzgesetz* del 12 dicembre 2019)<sup>24</sup> e ancora ha

<sup>22</sup> Tribunal Administratif de Paris, 3 febbraio 2021, N°1904967, 1904968, 1904972, 1904976 e Tribunal Administratif de Paris, 14 ottobre 2021, N°1904967, 1904968, 1904972, 1904976/4-1. Su tale caso cfr. L. DEL CORONA, *Brevi considerazioni in tema di contenzioso climatico alla luce della recente sentenza del Tribunal Administratif de Paris sull’“Affaire du siècle”*, in *La rivista “Gruppo Pisa”*, n. 1/2021, 327 ss.; R. MAZZA, *La legittimazione ad agire delle associazioni ambientaliste a partire dall’“affaire du siècle” francese*, in *Il Diritto dell’agricoltura*, n. 2/2021, 121 ss.; M. POTO, *Salvare la nostra casa comune è l’“affaire du siècle”*, in *Responsabilità civile e previdenza*, n. 3/2021, 1047 ss.; P. PINTO, *Una via giudiziaria all’ecologia? Riflessioni sull’“Affaire du siècle” francese*, in *Il Diritto dell’agricoltura*, n. 3/2021, 295 ss.; Y. GUERRA e R. MAZZA, *Climate change litigation: riflessioni comparate alla luce dell’affaire du siècle*, in *Sostenibilità globale e culture giuridiche comparate*. Atti del Convegno SIRD, Milano, 22 aprile 2022, a cura di S. LANNI, Torino, 2022, 3; S. SCHMITT, *L’emersione della giustizia climatica in Francia*, in *Diritto Pubblico Comparato ed Europeo*, n. 4/2021, pp. 955 ss.; C. COUNIL, A. LE DYLIO, P. MOUGEOLLE, « *L’affaire du Siècle* » entre continuité et innovations juridiques, in *AJDA*, 2019, 1864; C. COUNIL, A. LE DYLIO, P. MOUGEOLLE, *L’affaire du Siècle: French Climate Litigation between Continuity and Legal Innovations*, in *Carbon & Climate Law Review*, n. 1/2020, 40 ss.; C. COUNIL – M. FLEURY, *De « l’Affaire du siècle » au « casse du siècle »? Quand le climat pénètre avec fracas le droit de la responsabilité administrative*, in *La Revue des droits de l’homme*, 2021.

<sup>23</sup> Per questi rilievi cfr. già G. VIVOLI, *L’insostenibile leggerezza degli obiettivi climatici: come gli impegni assunti dagli Stati vengono presi sul serio dai giudici*, in *Rivista Giuridica AmbienteDiritto.it*, n. 1/2022, 3.

<sup>24</sup> Bundesverfassungsgericht, *Neubauer, et al. v. Germany*. Leitsätze zum Beschluss des Ersten Senats vom 24. März 2021 – 1 BvR 2656/18 – – 1 BvR 78/20 – 1 BvR 96/20 – 1 BvR 288/20. Su tale sentenza cfr. nella dottrina straniera: J. BÄUMLER, *Sustainable Development Made Justiciable: The German Constitutional Court’s climate ruling on intra- and inter-generational equity*, in *EJIL: TALK!*, 8 giugno 2021; J. MÜHREL, *All that Glitters Is Not Gold: The German Constitutional Court’s Climate Ruling and the Protection of Persons Beyond German Territory Against Climate Change Impacts*, in *Völkerrechtsblog*, 3 maggio 2021; L.J. KOTZÉ, *Neubauer et al. versus Germany: Planetary Climate Litigation for the Anthropocene?*, in *German Law Journal*, 22(8), 2021, 1423 ss.; M. GOLDMANN, *Judges for Future: The Climate Action Judgement as a Postcolonial Turn in Constitutional Law?*, in *VerfBlog*, 30 aprile 2021; C. ECKES, *Separation of Powers in Climate Cases: Comparing cases in Germany and the Netherlands*, in *VerfBlog*, 10 maggio 2021; J. JAHN, *Rafforzare la tutela dell’ambiente grazie alle corti costituzionali nazionali?* Commento alla sentenza sul clima del BVerfG, in *Corti supreme e salute*, n. 1/2022, 47 ss. (traduzione italiana dello scritto *Internationaler Klimaschutz mithilfe nationaler Verfassungsgerichte. Erkenntnisse aus dem Klimabeschluss des BVerfG*, comparso sul numero di aprile 2022 della rivista *Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht*, 47 ss.). Nella dottrina italiana cfr.: R. BIFULCO, *Cambiamento climatico, generazioni future (e sovranità) in una storica sentenza del Tribunale costituzionale federale tedesco*, in *Rassegna di diritto pubblico europeo*, n. 2/2021, 421 ss.; ID., *Perché la storica sentenza tedesca impone una riflessione sulla*

determinato decisioni su «processi a struttura tipicamente impugnatoria di

---

*responsabilità intergenerazionale*, pubblicato il 28 maggio 2021 in *LuisOpen*; R. BIN, *La Corte tedesca e il diritto al clima. Una rivoluzione?*, in *laCostituzione.info*, 30 aprile 2021; M. CARDUCCI, *Libertà "climaticamente" condizionate e governo del tempo nella sentenza del BVerfG del 24 marzo 2021*, *ivi*, 3 maggio 2021; M. PIGNATARO, *Il giudice costituzionale tedesco parla al futuro. La protezione del clima e la sua dimensione internazionale come limite alla discrezionalità legislativa*, in *Quad. cost.*, n. 3/2021, 694 ss.; ID., *Il dovere di protezione del clima e i diritti delle generazioni future in una storica decisione tedesca*, in *EuBlog.eu*, 17 maggio 2021; L. VIOLINI, G. FORMICI *Doveri intergenerazionali e tutela dell'ambiente: riforme costituzionali e interventi della giurisprudenza*, in *Doveri intergenerazionali e tutela dell'ambiente. Sviluppo, sfide e prospettive per Stati, imprese e individui*, a cura di P. PANTALONE, Modena, 2021, in particolare 42 ss. e in *Il diritto dell'economia*, Atti di convegno, Università degli studi di Milano, 2021, pp. 32 ss.; A. PISANÒ, *Il diritto al clima. Il ruolo dei diritti nei contenziosi climatici europei*, *cit.*, 261 ss.; R. MONTALDO, *La neutralità climatica e la libertà di futuro (BVerfG, 24 marzo 2021)*, in *Diritti Comparati*, 1<sup>o</sup> luglio 2021; L. BARTOLUCCI, *Il più recente cammino delle generazioni future nel diritto costituzionale*, in *Osservatorio Costituzionale AIC*, n. 4/2021, in particolare 222 ss.; G. GIORGINI PIGNATIELLO, *Costituzione ecologica e giustizia climatica. Germania e Italia nel prisma del costituzionalismo ambientale globale*, in *Diritto Pubblico Comparato ed Europeo*, n. 4/2022, 945 ss.; L.M. TONELLI, *La sentenza del 24 marzo 2021 del Bundesverfassungsgericht sul cambiamento climatico e la riforma dell'art. 9 Cost. in Italia: profili di convergenza tra l'ordinamento costituzionale tedesco e quello italiano*, in *diritti-cedu.unipg.it*, 13 dicembre 2022; A. D'ALOIA, *La Costituzione e il dovere di pensare al futuro*, in *BioLaw Journal. Rivista di BioDiritto*, n. 2/2022, 5; F.G. MENGA, *Dare voce alle generazioni future. Riflessioni filosofico-giuridiche su rappresentanza e riconoscimento a margine della recente modifica dell'articolo 9 della Costituzione*, *ivi*, n. 2/2022, 91-92, che legge la sentenza nel contesto di «un processo di vera e propria trasformazione delle consolidate prerogative presentistiche dell'unità collettiva»; A. DI MARTINO, *Intertemporalità dei diritti e dintorni: le scelte argomentative del Bundesverfassungsgericht nella sentenza sul clima e le interazioni con i processi democratici*, in *Rivista di Diritti Comparati*, 2/2023, 56 ss.; M.F. CAVALCANTI, *Fonti del diritto e cambiamento climatico: il ruolo dei dati tecnico-scientifici nella giustizia climatica in Europa*, in *DPCE online*, Sp-2/2023, 339-340; S. BALDIN, P. VIOLA, *L'obbligazione climatica nelle aule giudiziarie*, *cit.*, 622-623; F. GALLARATI, *Generazioni a processo: modelli teorici di responsabilità intergenerazionale alla prova del contenzioso climatico*, in *BioLaw Journal*, n. 2/2023, 173-175; E. BUONO, *Costituzionalismo ambientale europeo e doveri di solidarietà. Italia e Germania nell'Antropocene*, in *DPCE online*, SP-2/2023, 476-477; P. LOMBARDI, *Ambiente e generazioni future: la dimensione temporale della solidarietà*, in *federalismi.it*, n. 1/2023, specie 94 ss.; G. GRASSO, *Respectfully, I dissent. Prime note su West Virginia et al. v. Environmental Protection Agency et al.*, in *Corti supreme e salute*, n. 2/2022, 445 ss., specie 459, ove al Bundesverfassungsgericht viene assegnato, nella fattispecie, il ruolo di «decisore ultimo della politica climatica dello Stato tedesco», esito che l'Autore riscontra anche in una recente pronuncia della Corte Suprema statunitense sempre in ambito di cambiamento climatico e relativa ai poteri esercitati dall'Environmental Protection Agency – EPA (*Supreme Court of the United States, West Virginia et al. v. Environmental Protection Agency et al.*, no. 20-530, 597 US\_(2022), June 30, 2022).

leggi o atti amministrativi» e decisioni «sul lamentato inadempimento della cosiddetta obbligazione “climatica”»<sup>25</sup>.

In verità ampia dottrina, assecondando la tesi di una «“emancipazione” della questione climatica dalla questione ambientale»<sup>26</sup>, ha enucleato, nel contesto della più generale e onnicomprensiva “*environmental justice*”<sup>27</sup>, i tratti differenziali della “*climate justice*”<sup>28</sup>, mettendo in luce un dato di palmare evidenza, anche se forse talora obliterato: mentre un elemento tipico dell’ambiente, come appena ricordato, è la sua localizzazione, l’essere associato a un contesto territoriale fisico e specifico, determinato e circoscritto, viceversa il clima (che, s’è detto, non è affatto un «oggetto di utilizzo», non è «una cosa o un *Good* nel significato della semantica giuridica di *Civil* e *Common Law*») ha come variabile determinante non «lo spazio (come “cosa”), in cui si immette l’azione umana, ma la proiezione temporale comprensiva dell’immissione»<sup>29</sup>. O, ancora e nella sostanza

<sup>25</sup> Così M. MAGRI, *Lineamenti dell’amministrazione pubblica del clima*, in *Diritto pubblico*, n. 2/2024, 325.

<sup>26</sup> M. MAGRI, *Il 2021 è stato l’anno della “giustizia climatica”?*, in *Rivista Giuridica AmbienteDiritto.it*, n. 4/2021, 4. Sulle differenze tra questioni ambientali e questioni climatiche cfr. S. NESPOR, *Ambiente e clima: una proposta*, in *RGAOnline*, n. 25/2021, 1 ss., secondo il quale oggi molti pensano che sia il diritto dell’ambiente ad essere divenuto addirittura una delle componenti del diritto del cambiamento climatico (p. 4); O. WOOLLEY, *Climate Law and Environmental Law: Is Conflict Between them Inevitable?*, in B. MAYER, & A. ZAHAR (eds.), *Debating Climate Law*, Cambridge, 2021, 398 ss.; M. CARDUCCI, *Climate Change and Legal Theory*, in G. PELLEGRINO, M. DI PAOLA (eds.), *Handbook of Philosophy of Climate Change*, Cham, 2023, 307 ss.

<sup>27</sup> Su cui cfr. G. WALKER, *Environmental Justice. Concepts, Evidence and Politics*, London, 2012.

<sup>28</sup> Lo riconosce anche la Corte EDU caso *Verein KlimaSeniorinnen Schweiz*, laddove osserva (par. 422) che «*it would be neither adequate nor appropriate to follow an approach consisting in directly transposing the existing environmental case-law to the context of climate changes*» e che è necessario un approccio «*which both acknowledges and takes into account the particularities of climate changes*», come ricorda P. PUSTORINO, *Sviluppi giurisprudenziali in materia di diritti umani e cambiamento climatico*, in *Giur. It.*, n. 8-9/2024, 1923-1924.

<sup>29</sup> M. CARDUCCI, *La ricerca dei caratteri differenziali*, cit. 1367. Del medesimo Autore cfr. altresì la voce *Cambiamento climatico (diritto costituzionale)*, in *Dig. disc. pubbl. VIII Aggiornamento*, Torino, 2021, specie 2-3, ove si afferma che «il clima è un presupposto condizionante il diritto, piuttosto che un suo oggetto: regola le relazioni viventi, invece di essere da esse regolato. In tal senso, è una fonte fatto». La prospettiva del “clima-cosa” si ritrova peraltro in uno degli argomenti formulati dagli attori nella causa “Giudizio Universale”, ove si sostiene la responsabilità dello Stato anche a titolo di responsabilità del custode per le “cose” che ha in custodia, ex art. 2051 c.c. («*Ciascuno è responsabile del danno cagionato*

in modo simile, il clima viene considerato – secondo l'espressione del filosofo Timothy Morton – come un *iper-oggetto*<sup>30</sup>, vale a dire come «un oggetto così ampiamente distribuito nel tempo e nello spazio, da trascendere appunto qualsiasi nozione di localizzazione»<sup>31</sup> – circostanza alla quale verosimilmente si legano non pochi dei profili problematici nei quali si imbatte anche il relativo contenzioso<sup>32</sup>. E così si ipotizza che la classica “tragedia dei beni comuni”, dei *Global* o *New Commons* ai quali si vorrebbe ascrivere anche il clima, si converta piuttosto in una “tragedia dell’orizzonte” temporale<sup>33</sup>, come privazione di benefici per le presenti e future

---

dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito»), esempio, nel nostro ordinamento, di responsabilità oggettiva, come ricorda C. V. GIABARDO, *Qualche annotazione comparata*, cit.; nel paragrafo VI.15 dell’atto di citazione si afferma infatti che «lo Stato italiano riveste lo status che ne radica la responsabilità quale custode della cosa ex art. 2051 c.c. Infatti, [...] esso è titolare delle competenze funzionali per controllare ed eliminare qualsiasi aumento di emissioni e influire su tutte le condotte umane all’interno del proprio territorio, quindi nel contesto climatico italiano», sicché, come sintetizza A. MOLFETTA, *La sentenza Giudizio Universale in Italia: un’occasione mancata di “fare giustizia” climatica*, in *AIC Osservatorio costituzionale*, n. 5/2024, 198, essendo l’Italia «venuta meno al “dovere di consegna” del sistema climatico alle generazioni future, si sarebbe sottratta agli obblighi di custodia posti in capo allo Stato dalla stessa UNFCCC».

<sup>30</sup> T. MORTON, *Iperoggetti. Filosofia ed ecologia dopo la fine del mondo*, Roma, 2018.

<sup>31</sup> Così M. MACRÌ nell’*Introduzione* del recente volume *Emergenza climatica e funzione amministrativa*, Torino, 2024, 7. Anche secondo S. BALDIN, P. VIOLA, *L’obbligazione climatica*, cit., 598-599 (che si richiamano pure a M. CARDUCCI, *Cambiamento climatico*, cit., 53) è la dimensione spazio-temporale del clima che «ne impedisce la riduzione e che trascende pure la localizzazione, un elemento tipico dell’ambiente» e secondo A. PISANÒ, *L’impatto dei contenziosi*, cit., 102, la questione climatica «ruota intorno al rischio di danno climatico la cui causa e i cui effetti non sono spazialmente, causalmente e temporalmente localizzabili».

<sup>32</sup> Anche F. VANETTI nel commento alla sentenza nella causa “Giudizio Universale” *I cambiamenti climatici tra cause civili, scelte politiche e giurisdizione amministrativa*, in *RGA online*, n. 52/2024, rileva come sia proprio la globalità del problema che supera la territorialità del singolo Stato a rendere «inadeguati i rimedi giudiziari ordinari anche laddove applicati in modo innovativo per superare eccezioni processuali».

<sup>33</sup> M. CARDUCCI, *La ricerca dei caratteri differenziali*, cit., 1368, con richiamo a M. CARNEY, *Breaking the Tragedy of the Horizon. Climate Change and Financial Stability*, Speech at Lloyd’s of London, London, 29 September 2015 ([www.bis.org/review/r151009a.pdf](http://www.bis.org/review/r151009a.pdf)).

generazioni e nella quale appunto il tempo e non lo spazio, i beni, le cose costituirebbe la variabile determinante.

### 3. *Le differenti prospettive di tutela nel contenzioso climatico*

Richiamate queste opportune distinzioni, si è tuttavia consapevoli del rischio di smarrire la bussola in una selva di disquisizioni nominalistiche, perdendo di vista il profilo essenziale costituito dal determinante ruolo propulsivo e suppletivo/surrogatorio – con le sue luci e i suoi eventuali lati oscuri – che il formante giurisprudenziale (anche attraverso la tecnica definita dell’interpretazione “intercostituzionale”, ossia dell’interpretazione derivante dal dialogo tra le Corti nazionali e sovranazionali<sup>34</sup>) è venuto assumendo *in subiecta materia*<sup>35</sup>.

In questo contenzioso si intersecano a ben vedere prospettive di tutela differenziate: quella dei diritti individuali, quella dei diritti della natura, quella dei diritti delle generazioni future, quella dei doveri e delle responsabilità.

Anzitutto la prospettiva della tutela dei *diritti umani* e/o *fondamentali*<sup>36</sup> (un linguaggio normativo che è stato definito come «la “briscola” di

<sup>34</sup> F. SICURO, *The inter-constitutional right-duty to a stable climate. Scientific evidence and constitutional problems at stake*, in *Rivista Giuridica AmbienteDiritto.it*, n. 1/2024. Cfr. altresì G. PANE, *Pro e contro dei rimedi domestici: prospettive di sinergia europea nel contenzioso climatico collettivo*, in *Ordine internazionale e diritti umani*, 2023, 390, ove si parla di «un “common ground” per la giurisprudenza delle Corti in Europa»; sottolinea altresì «un “dialogo transnazionale tra corti”, la presenza di una *community of courts* – quanto meno *European* – su molti temi comuni, tra questi sicuramente quello del cambiamento climatico» C. V. GIABARDO, *Qualche annotazione comparata*, cit. In questa prospettiva cfr. altresì J. JAHN, *Rafforzare la tutela dell’ambiente*, cit., il quale, commentando la sentenza Neubauer sul clima del BVerfG, colloca la decisione nel contesto di «una “public relations law”, che si occupa della protezione degli interessi pubblici internazionali davanti ai tribunali nazionali» (ivi, 68, con richiamo a Curtis A. BRADLEY, *What is Foreign Relations Law for*, in ID. [ed.], *The Oxford Handbook of Comparative Foreign Relations Law*, Oxford, 2019, 1 ss.).

<sup>35</sup> Cfr. in tema B.J. PRESTON, *The Contribution of the Courts in Tackling Climate Change*, in *Journal of Environmental Law*, 28(1), 2016, 11 ss.

<sup>36</sup> Cfr. in proposito M. MONTINI, *Verso una giustizia climatica basata sulla tutela dei diritti umani*, in *Ordine internazionale e diritti umani*, 2020, 506 ss.; S. BALDIN, P. VIOLA, *L’obbligazione climatica*, cit.; I. TRUJILLO PEREZ, *Vulnerability, Human Rights and Climate Change*, in *Human Rights and the Environment. Legal, Economic and Ethical Perspectives*, a cura di N. GULLO, Napoli, 2021, 459 ss.; E. PROIETTI, *Contenzioso climatico e diritti umani: nuove idee per i giuristi*

Dworkin<sup>37</sup>): la vita, la vita privata e familiare, la salute *sub specie* di un diritto umano ad un ambiente salubre<sup>38</sup>, la dignità, o ancora l'accesso all'acqua, lo *standing of life*, il diritto a cibo adeguato e ad adeguata abitazione, il diritto di proprietà<sup>39</sup>, ma anche un incipiente – ipotizzato, ma non incontrovertito – “diritto al clima” (o “*right to a stable climate*” o “*right to climate stability*”)<sup>40</sup>, al quale viene poi collegato, come nell'impostazione

---

*del futuro*, in *OIDU – Ordine Internazionale e Diritti Umani*, n. 5/2023, 1109 ss.

<sup>37</sup> Secondo A. PISANÒ, *Elementi per una definizione*, cit., 7, «il ricorso al linguaggio normativo dei diritti da parte di coloro i quali si rivolgono al canale politico-giudiziario, attraverso il contenzioso strategico, appare come la “briscola” di Dworkin» (il richiamo è a R. DWORKIN, *Taking Rights Seriously*, London, 1977, XI, 91 e 199). L'autore propone peraltro (ID., *Il diritto al clima. Il ruolo dei diritti nei contenziosi climatici europei*, cit., 16.) di mantenere distinti a livello concettuale i “diritti fondamentali” – «quelli riconosciuti a livello domestico-statale» – dai “diritti umani” – «riconosciuti (promossi) e protetti a livello sovrastatale (regionale e/o internazionale)» – pur riconoscendo che trattasi di distinzione che «va mantenuta sul piano teorico-giuridico anche se, sul piano pratico, può essere molto labile [...]». Nelle conclusioni del lavoro si enfatizza come l'argomento dei diritti determinerebbe una vera e propria “rivoluzione copernicana” nel contrasto al cambiamento climatico «perché il punto di vista cambierebbe, passando da quello dei “rappresentanti”, a quello dei “rappresentati”, potremmo anche dire dallo “Stato” alla “società”, in un processo che per molti versi può apparire “democratizzante”» (301): il richiamo qui è a T. GRECO, *Paolo Grossi, teorico del diritto orizzontale*, in *Riv. fil. dir.*, n. 1/2016, 49, il che ci riconduce ai rilievi esposti in apertura di questo contributo. In questa prospettiva si potrebbe altresì azzardare che il contenzioso climatico, mediante questo coinvolgimento della realtà sociale, dia spazio a una “cittadinanza attiva” nel solco di quel principio della sussidiarietà cd. “orizzontale”, o, forse preferibilmente, “sociale”, consacrato dall'attuale quarto comma dell'art. 118 Cost.

<sup>38</sup> Cfr. C. ANGELINI, *Aspetto relazionale nella giurisprudenza climatica*, in *Rivista Giuridica AmbienteDiritto.it*, n. 2/2023.

<sup>39</sup> S. VINCRE, A. HENKE, *Il contenzioso “climatico”: problemi e prospettive*, in *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, n. 2/2023, 143.

<sup>40</sup> Cfr. A. PISANÒ, *Il diritto al clima. Una prima concettualizzazione*, in *L'Ircervo*, n. 2/2021, 261 ss., nonché ID., *Il diritto al clima. Il ruolo dei diritti nei contenziosi climatici europei*, cit., 98, ove l'emergenza di tale diritto viene ricondotta a un «processo mitotico di generazione di (nuovi) diritti da diritti (già riconosciuti) legato alla loro dimensione dinamica e potenziale»; ID., *Il diritto al clima*, in *Enciclopedia di Bioetica e Scienza Giuridica. Aggiornamento*, sotto la direzione di E. SGRECCIA e A. TARANTINO, Napoli, ESI, 2022, 111 ss. Anche gli attori nella causa “Giudizio Universale” si appellano a un «diritto umano al clima stabile e sicuro, la cui titolarità è riconosciuta in capo a ogni essere umano in quanto ineludibile e necessario presupposto per il godimento di tutti gli altri diritti» (così riassume G. PULEIO, *Rimedi civilistici e cambiamento climatico antropogenico*, in *Persona e mercato*, n. 3/2021, 212, secondo la quale tuttavia «sembra che gli attori, nel delineare un diritto

delle parti attrici nella causa “Giudizio Universale”, un «diritto a pretendere la non regressione del proprio sviluppo umano», singolare adattamento al contesto dell'emergenza climatica di un principio elaborato in materia ambientale<sup>41</sup>.

Tale prospettiva pare aver trovato un recentissimo autorevole avallo nella sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sulle “anziane per il clima” svizzere<sup>42</sup>: essa, sulla scia di quella che ha rappresentato la

---

fondamentale al clima stabile e sicuro, abbiano preferito le prospettazioni di chi ritiene che sia lo stesso clima a essere parte processuale nei conflitti ambientali, rappresentato dai soggetti collettivi» [213]). Cfr., inoltre, A. SAVARESI, *Climate Change Litigation and Human Rights: Pushing the Boundaries*, in *Climate Law*, n. 3/2019, 244 ss.; S. BALDIN, *Towards the judicial recognition of the right to live in a stable climate system in the European legal space? Preliminary remarks*, in *DPCE Online*, n. 2/2020, 1419 ss.; I. FERLITO, *Anatomia di una rivoluzione. Giustizia climatica e metamorfosi del mondo*, in *Comparazione e Diritto civile*, n. 1/2021, 305 ss.; P. DE VILCHEZ MORAGUES – A. SAVARESI, *The Right to a Healthy Environment and Climate Litigation: A Game Changer?*, in *Yearbook of International Environmental Law*, 2023, 1 ss.; E. GUARNA ASSANTI, *Interesse al clima e situazioni giuridiche soggettive*, in *Rivista di Diritti Comparati*, n. 2/2024, 301 ss. Tale impostazione sembra ora fatta propria da una recentissima ordinanza del Tribunale civile di Piacenza, in tema di abbattimento di alberi e diritto dei residenti alla mitigazione climatica contro le c.d. “isole di calore” (Ordinanza NRG 1439/2024, su cui cfr. L. CARDELLI, *Una sentenza importante: il diritto al clima approda anche in Italia*, in *laCostituzione.info*, 15 ottobre 2024). La pronuncia accoglie un ricorso *ex art.* 700 c.p.c. in un procedimento cautelare d'urgenza volto a impedire l'abbattimento degli alberi di una piazza centrale della città di Piacenza, destinata a trasformarsi in autosilos: si tratterebbe pertanto della «prima decisione italiana che ragiona di diritti soggettivi fondamentali nei termini “climatici” della vivibilità e abitabilità locale», enucleando dal diritto fondamentale all'ambiente «il diritto a un clima (incluso il “microclima” urbano) vivibile e abitabile» e «“contestualizzato” nei luoghi della vita umana» (ivi), così da includere la salvaguardia della «funzione di regolazione termica svolta dalle piante»

<sup>41</sup> Secondo A. PISANÒ, *Il diritto al clima. Il ruolo dei diritti nei contenziosi climatici europei*, cit., 280, infatti, si tratterebbe di «una sorta di adattamento, senza dubbio originale nel contesto dei contenziosi climatici europei, all'emergenza climatica del principio di non-regressione elaborato in materia ambientale, visto dalla prospettiva del singolo individuo [...]». Sul punto cfr. altresì S. VINCRE, A. HENKE, *Il contenzioso “climatico”*, cit., 142. Sul “principio di non regressione” cfr.: M. MONTEDURO, *Crucialità, criticità e complessità del dibattito sul principio di non regressione ambientale*, in *Rivista quadrimestrale di diritto dell'ambiente*, n. 2/2021, 4 ss. e bibliografia ivi richiamata, nonché l'intera Sezione I del fascicolo in questione dedicata a tale tema; S. BALDIN, *La sostenibilità ecologica e i principi eco-giuridici per la salvaguardia del sistema Terra*, in *Rivista di Diritti Comparati*, n. 2/2022, 239 ss., specie 256 ss.; M. PECCHIOI, *Preserving environmental safeguards in the anthropocene: non-regression among environmental law principles and its implications*, in *Italian Journal of Public Law*, n. 1/2024, 266 ss.

<sup>42</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande Camera, 9 aprile 2024, ricorso n.

53600/20, *Verein Klimaseniorinnen Schweiz* e altri c. Svizzera. Sulla vicenda cfr.: A. OSTI, *A qualcuno (non) piace caldo. Il caso KlimaSeniorinnen c. Svizzera avanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo (per non tacer degli altri)*, in *BioLaw Journal*, n. 2/2023, 237 ss.; R. R. SEVERINO, *Il caso Verein KlimaSeniorinnen Schweiz e altri c. Svizzera: l'emergenza climatica davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo. Quali possibili conseguenze per il contenzioso climatico italiano?*, in *Rivista Gruppo di Pisa*, n. 2/2024, 152 ss.; L. SERAFINELLI, *Dal caos all'ordine (e viceversa): l'impatto del tritico della Corte EDU sul contenzioso climatico europeo di diritto privato*, in *DPCE online*, n. 2/2024, 1493 ss.; V. JACINTO, *Tutela dei diritti e tutela del clima: la CEDU riconosce l'impatto del cambiamento climatico sui diritti fondamentali, ma la tutela è solo collettiva*, in *Cultura e diritti*, n. 1/2024, 131 ss.; E. GUARNA ASSANTI, *Verein KlimaSeniorinnen and others v. Switzerland. Una conferma del ruolo fondamentale dei diritti umani per la tutela del clima*, in *Diritti Comparati*, 18 aprile 2024; G. GRASSO, A. STEVANATO, *Diritto di accesso al giudice, doveri di solidarietà climatica e principio di separazione dei poteri nella sentenza Verein Klimaseniorinnen Schweiz et autres c. Suisse*, in *Corti Supreme e Salute*, n. 2/2024, 571 ss.; G. PALOMBINO, *Lo afferma (anche) la Corte europea dei diritti dell'uomo: la sfida climatica è questione di diritti*, in *laCostituzione.info*, 12 aprile 2024; F. GALLARATI, *L'obbligazione climatica davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo: la sentenza KlimaSeniorinnen e le sue ricadute comparate*, in *DPCE Online*, n. 2/2024, 1457 ss.; V. DA ROS, *Corte Europea dei Diritti dell'Uomo – Verein KlimaSeniorinnen Schweiz e altri v. Svizzera: la Corte condanna la Svizzera per non aver adottato misure sufficienti per contrastare il cambiamento climatico in violazione degli artt. 6 e 8 CEDU*, in *biodiritto.org*, 9 aprile 2024; A.M. ROMITO, *La completezza dei rimedi giurisdizionali nell'ordinamento dell'UE ed il contenzioso sul cambiamento climatico*, in *Quaderni AISDUE*, n. 1/2024, 1 ss., in particolare 17 ss.; A.T. COHEN, *Carbon Budget e "lacuna critica" nella decisione CEDU "KlimaSeniorinnen"*, in *laCostituzione.info*, 12 aprile 2024; R. PISILLO MAZZESCHI, *Diritti umani e cambiamento climatico: brevi note sulla sentenza KlimaSeniorinnen della Corte di Strasburgo*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, n. 2/2024, 383 ss.; A. G. LANA, *L'impatto della sentenza "Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et al. c. Svizzera" sul futuro del contenzioso climatico nazionale*, in *Il Foro italiano*, nn. 7-8/2024, 4, 329 ss. Giova ricordare che, nella medesima data della decisione sul caso in questione, la Corte aveva rigettato altri due ricorsi, quello presentato (come anticipato *supra*, in nota n. 17) dal sindaco di Grande-Synthe Damien Carême e quello promosso da un gruppo di sei giovani portoghesi contro il Portogallo e altri 32 Stati (*Duarte Agostinho and Others v. Portugal and 32 Others*); in argomento cfr. E. BUONO, P. VIOLA, *Climate Litigation Strategy, alcuni apparenti insuccessi e il talento della Corte EDU: quando una dichiarazione di inammissibilità vale una pronuncia di accoglimento*, in *DPCE Online*, n. 2/2024, 1397 ss.; C. SARTORETTI, *La climate change litigation "sbarca" a Strasburgo: brevi riflessioni a margine delle tre recenti sentenze della Corte EDU*, *ivi*, 1479 ss.; N. DE SADELEER, *Il contenzioso climatico innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo: fra ortodossia e progressi giurisprudenziali*, in *www.rgaonline.it*, n. 57, ottobre 2024; A. GALLARINI, *La CEDU sul Cambiamento climatico: l'inerzia o un contrasto non efficace da parte dei governi violano il diritto al rispetto della vita privata e familiare*, *ivi*, n. 54, giugno 2024; T. SCOVAZZI, *La Corte Europea dei Diritti Umani si pronuncia sul cambiamento climatico*, *ivi*; L. ACCONCIAMESSA, *Il contenzioso climatico davanti alla Corte europea dei diritti umani, tra aspettative, rischi e realtà*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, n. 2/2024, 369 ss.; G. RAIMONDI, *La*

pietra miliare<sup>43</sup> (si è parlato di “Santo Graal”<sup>44</sup>) della giustizia climatica, la sentenza sul caso *Urgenda* (contrazione di “*urgent agenda*”), dal diritto al rispetto della vita privata e familiare ex art. 8 CEDU deduce «il basilare diritto di ogni singolo individuo “a una protezione effettiva da parte delle autorità statali contro i gravi effetti negativi, causati dal cambiamento climatico, sulla loro vita, la salute, il benessere e la qualità della vita”», nella prospettiva di uno Stato che garantisca «rights that are practical and effective, not theoretical and illusory»<sup>45</sup>.

Lo *human rights based approach*<sup>46</sup> che caratterizza questo contenzioso climatico (peraltro curiosamente attivato solo in minima parte dinanzi a organismi internazionali e regionali per i diritti umani, sebbene faccia leva sui diritti sanciti dalle convenzioni internazionali sui diritti umani)<sup>47</sup> potrebbe forse essere bollato di “antropocentrismo”.

Alla prospettiva dei diritti umani si affianca così quella – invero assai problematica, specie in ordine alla questione della legittimazione di cui

---

sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo nel caso “*Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et al. c. Svizzera*”. Una svolta nel contenzioso sul cambiamento climatico?, in *Il Foro italiano*, n. 6/2024, 4, 277 ss.). Dinanzi alla Corte pendono inoltre altri due casi che vedono l'Italia convenuta in giudizio: si tratta dei casi *Uricchio v. Italy and 32 other States* (ric. n. 14615/21) e *De Conto v. Italy and 32 other States* (ric. 14620/21) (cfr. L. CARDARELLI, *L'Italia davanti alla Corte EDU per le emissioni di gas serra*, in *laCostituzione.info*, 3 settembre 2023).

<sup>43</sup> C.W. BACKES, G. A. VAN DER VEEN, *Urgenda: the Final Judgment of the Dutch Supreme Court*, in *Journal for European Environmental & Planning Law*, 2020, 308, definiscono infatti la sentenza come «a milestone in public interest litigation».

<sup>44</sup> C. V. GIABARDO, *Qualche annotazione comparata*, cit., che si richiama a K. BOWER, *Lessons From a Distorted Metaphor: The Holy Grail of Climate Litigation*, in *Transnational Environmental Law*, n. 2/2020, 347 ss.

<sup>45</sup> Cfr. sul punto A. LUPO, *Verso la positivizzazione di un nuovo diritto umano al clima stabile e sicuro? Prime riflessioni a caldo sulla sentenza della Corte CEDU del 9 aprile 2024*, in *giustizjainsieme.it*, 5 giugno 2024.

<sup>46</sup> Sul ricorso strategico all'argomento dei diritti cfr. J. PEEL, H.M. OSOFSKY, *A Rights Turn in Climate Change Litigation?*, in *Transnational Environmental Law*, 7(1), 2018, 37 ss. Per una posizione fortemente critica rispetto a questo approccio cfr. da ultimo M. MAGRI, *Lineamenti*, cit. 321 ss., specie 331 ss., il quale, più in generale, osserva che nel contenzioso climatico «poco o nulla si dice della legislazione e dell'amministrazione, che, schiacciate sull'attivismo del giudiziario, si riducono a meri aspetti organizzativi dell'obbligo dello Stato di ottemperare ai giudicati “climatici”, reali o ipotetici, che si pensano poter scaturire dall'esercizio dell'azione a tutela di diritti individuali» (326); già in precedenza peraltro l'Autore si era espresso in modo critico rispetto al proliferare della “giustizia climatica” in ID., *Il 2021 è stato l'anno della “giustizia climatica”?*, cit.

<sup>47</sup> Osserva ad es. A. ROCHA, *Conclusions: Courts as Agents of Change*, in *Reports & Essays*, cit., 219, che «[e]ven though the UNFCCC legal complex has a specific dispute settlement

ci si occuperà tra poco – che enfatizza la tutela dei *diritti della natura*<sup>48</sup>, laddove si autonomizzano i diritti di quest’ultima mediante conferimento alla stessa di soggettività giuridica nella forma dei diritti di integrità della Madre Terra o *Pachamama*<sup>49</sup> (come nella *Ley de Derechos de la Madre Tierra* della Bolivia del 21 dicembre 2010), o di diritti degli animali o dei fiumi etc.<sup>50</sup>, con una sorta di «nuovo panteismo di natura»<sup>51</sup>: in sintonia con questa linea si può ricordare la pronuncia sul caso Erika della Corte d’Appello

---

*system, it has never been used and it is unlikely that it will be used in the near future».*

<sup>48</sup> In tema cfr. la densa voce di M. CARDUCCI, *Natura (diritti della)*, in *Dig. disc. pubbl. VII Aggiornamento*, Torino, 2017, 486 ss. In argomento si veda inoltre lo studio di J. DARPÖ, *Can nature get it right? A Study on Rights of Nature in the European Context*, commissionato dallo *European Parliament’s Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs* su richiesta del *JURI Committee*, European Union, 2021.

<sup>49</sup> M. CARDUCCI, *Il «Nuevo constitucionalismo» andino tra alterità indigenista e ideologia ecologista*, in *Diritto Pubblico Comparato ed Europeo*, II, 2012, 319 ss.; R. LOUVIN, *Strategie e giustizia per il clima*, in S. BAGNI (coord.), *Come governare l’ecosistema? Un approccio multidisciplinare*, Bologna, 2018, 115.

<sup>50</sup> Cfr. S. DOMINELLI, *Per un “diritto degli animali” e “della natura” tra scetticismo ed adesione a modelli normativi antropocentrici: riflessioni di diritto internazionale (pubblico e privato)*, in *Riv. giur. amb.*, n. 1/2023, 5 ss.; R. LOUVIN, *L’attribuzione di personalità giuridica ai corpi idrici naturali*, in *Diritto Pubblico Comparato ed Europeo*, n. 3/2017, 623 ss. Non va dimenticato in proposito il citatissimo scritto di C. D. STONE, *Should trees have standing? Toward Legal Rights for Natural Objects*, in *Southern California Law Review*, 45(2), 1972, 450 ss. e più recentemente, ID., *Should Trees Have Standing?: Law, Morality, and the Environment*, Oxford, 2010, come pure T. REGAN, *The Case for Animal Rights*, Berkeley-Los Angeles, 1983 e G.L. FRANCIONE, *Introduction to Animal Rights: Your Child or the Dogs?*, Philadelphia, 2000, così come non si può ignorare che realtà naturali quali la foresta amazzonica o i fiumi Gange e Yamuna in India, e tutti i loro affluenti, sono stati riconosciuti da Corti colombiane e indiane come entità soggetti di diritto aventi titolo a una protezione legale (cfr. D. CASTAGNO, *Claimants’ Standing in Climate Disputes: Rules of Proceedings and “Political” Decisions*, in *Reports & Essays*, cit., 182), mentre, riguardo agli animali, una recentissima riforma costituzionale belga li ha espressamente qualificati come «*êtres sensibles*» (cfr. G. BOTTO, *Gli animali “in quanto esseri senzienti”: riflessioni intorno alla riforma costituzionale belga del 2024*, in *DPCE online*, n. 3/2024, 1613 ss.). In argomento cfr. altresì A. ACOSTA, E. MARTÍNEZ, *Los Derechos de la Naturaleza como puerta de entrada a otro mundo posible*, in *Come governare l’ecosistema?*, cit., 13 ss.; C. PICIOCCHI, *Diritti della natura e diritti degli animali*, in *DPCE Online*, Sp-2/ 2023, 251 ss.; F. RESCIGNO, *I diritti animali nella prospettiva contemporanea: l’antispecismo giuridico e la soggettività animale*, in *Cibo e Diritto. Una prospettiva comparata*, Atti del XXV colloquio biennale Associazione Italiana di Diritto Comparato, Parma 23-25 maggio 2019, a cura di L. SCAFFARDI-V. ZENO-ZENCOVICH, Roma, 2020.

<sup>51</sup> Così S. VALAGUZZA, *Liti strategiche: il contenzioso climatico salverà il pianeta?*, in *Diritto processuale amministrativo*, n. 2/2021, 320.

di Parigi nel 2010 nella quale «il pregiudizio morale derivante dalla lesione riportata dall'integrità del patrimonio naturale è stato per la prima volta definito come “pregiudizio oggettivo, autonomo” e non unicamente in riferimento ad interessi puramente umani o economici»<sup>52</sup>.

Incidentalmente, a proposito dell'antitesi antropocentrismo/eco-centrismo (o biocentrismo), si rileva che, ad avviso di chi scrive, essa rappresenta un letto di Procuste, una contrapposizione troppo rigida e manichea, bisognosa di un “*Aufhebung*”, un superamento e una sintesi nel senso hegheliano<sup>53</sup>, tanto più che le versioni più radicali dell'eco/biocentrismo appaiono non di rado venate da una *Weltanschauung* profondamente nichilista, con la riduzionistica percezione dell'essere umano come un parassita dell'ecosistema: una visione che francamente mal si concilia con quella matrice personalista che dell'umano esalta piuttosto il sinolo *dignità responsabilità* (come in fondo nelle recenti encicliche di Papa Francesco, *Laudato si'* e *Fratelli tutti* o nell'Esortazione Apostolica *Laudate Deum*<sup>54</sup>).

Il discorso si fa ancor più complesso quando vengono evocati poi i *diritti delle generazioni future*, potenzialmente pregiudicati (o pregiudicabili) dagli effetti del cd. Antropocene, *rectius* dalla ritrosia del sistema a contrastarli efficacemente e tempestivamente, approccio che intuitivamente

<sup>52</sup> R. LOUVIN, *Strategie e giustizia per il clima*, cit., p.115.

<sup>53</sup> Secondo C. ANGELINI, *Aspetto relazionale*, cit., 4, sarebbe proprio l'affermazione di un diritto umano ad un ambiente salubre a costituire in verità un punto d'incontro fra prospettiva ecocentrica ed antropocentrica, posto che, alla stregua di tale prospettiva, pur rimanendo l'uomo «la lente» attraverso cui guardare all'esistente, si riconosce, differentemente dal passato, la necessità per il benessere della specie umana del benessere dell'intero sistema naturale, portatore di un valore di per sé stesso».

<sup>54</sup> Su quest'ultima cfr. E. RUOZZI, *La Chiesa Cattolica torna a parlare di ambiente: l'Esortazione Apostolica “Laudate Deum” sulla crisi climatica tra riaffermazione della Dottrina sociale ed esigenza di azione*, in *Rivista giuridica dell'ambiente*, n. 1/2024, 233 ss. Più in generale sull'approccio delle religioni monoteiste al tema del cambiamento climatico cfr. F. DE OTO, *Ambiente e beni comuni: la scienza naturalistica e il diritto delle religioni nel «governo» dell'ecosistema*, in *Frontiere di tutela dei diritti fondamentali (A settant'anni dalla Costituzione italiana)*, a cura di M. A. LUPOI, San Giustino, 2019, 65 ss.

pone difficoltà che parrebbero non facilmente superabili, *inter alia*, in materia di rappresentanza processuale e sostanziale.

Discorso più complesso e più delicato perché sottende una problematica densa di implicazioni anche etico-filosofiche, oltre che di tecnicaltà giuridiche<sup>55</sup>.

Un recentissimo saggio di un filosofo del diritto<sup>56</sup>, muovendo da premesse heideggeriane, individua l'impianto antropologico della modernità nel "presentismo", o, per dirla con le parole di Stephen Gardiner, autore di un classico negli studi di etica ambientale, nella «tirannia dei contemporanei»<sup>57</sup> e richiama le osservazioni di Gustavo Zagrebelsky, sulla «rottura della contemporaneità», che è «la base su cui finora si è presentata la vigenza delle norme [...] del diritto», nonché sulla constatazione che «le generazioni future, proprio in quanto tali, non hanno alcun diritto soggettivo da vantare nei confronti delle generazioni precedenti»<sup>58</sup>.

Questo per tacere del paradosso di Parfit, secondo cui «la scelta di sfruttamento ed esaurimento delle risorse, soprattutto in rapporto ad un futuro più remoto, non danneggia nessuno», posto che «adottando una diversa linea di comportamento, nessuna di quelle persone sarebbe venuta ad esistenza»<sup>59</sup>.

Di qui la conclusione del saggio sulla necessità di una «ridiscussione radicale dell'ordine istituito» (che a ben vedere si pone in linea con le

---

<sup>55</sup> In argomento cfr. A. D. ALOIA, *Generazioni future (diritto costituzionale)*, in *Enciclopedia del diritto Annali IX*, Milano, 2016, 311 ss., per l'analisi di tutti i problemi che sorgono dal riconoscimento di una soggettività delle generazioni future. Da ultimo cfr. F. GALLARATI, *From Intergenerational Theory to Practice: The Rights of Present and Future Generations in Climate Litigation*, in *www.ipof.it*, n. 2/2024, 56 ss. e in B. HEIDERHOFF, I. QUEIROLO (edited by), *EU (and) Private International Law. Societal Changes and Legal Challenges*, Napoli, 2024, 149 ss. e bibliografia ivi richiamata.

<sup>56</sup> F. G. MENGA, *Emergenza ambientale e giustizia intergenerazionale. Alcune traiettorie problematiche in prospettiva filosofico-giuridica*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, n. 1/2024, 157 ss.

<sup>57</sup> S.M. GARDINER, *A Perfect Moral Storm. The Ethical Tragedy of Climate Change*, Oxford, 2011, 36.

<sup>58</sup> G. ZAGREBELSKY, *Senza adulti*, Torino, 2016, 86.

<sup>59</sup> Così C. GIANNACCARI, *Diritti delle generazioni future o doveri delle generazioni presenti? Giustizia e responsabilità sotto la lente del cambiamento climatico*, in *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, n. 2/2023, 186-187, che fa riferimento a D. PARFIT, *Reasons and Persons*, Oxford, 1984, richiamato anche da D. PORENA, «Anche nell'interesse delle generazioni future». *Il problema dei rapporti intergenerazionali all'indomani della revisione dell'art. 9 della Costituzione*, in *federalismi.it*, n. 15/2022, 133. A queste obiezioni si è tentato di replicare con la teoria dei *planetary*

osservazioni del Benvenuti citate in apertura, valide *a fortiori* nell'ambito climatico), una ridiscussione che imporrebbe a ogni soggettività di rinunciare al soggiorno nella roccaforte della propria presenza a sé, per riconoscere – secondo l'espressione di Emmanuel Levinas – di «avere-l'altro-nella-propria-pelle»<sup>60</sup>, anche se l'altro è dotato di una «flebile voce» (per riprendere il sottotitolo di un volume di Fracchia sullo sviluppo sostenibile)<sup>61</sup>.

Le aporie e le criticità di ordine logico e dogmatico della dimensione dei *diritti* spingono allora a spostare l'asse del discorso dal piano dei diritti a quello dei *doveri* (evocando un «antropocentrismo dei doveri»<sup>62</sup>) e, come poc'anzi ricordato, delle *responsabilità*, anche nei confronti delle generazioni future, approccio che ad esempio emerge nella pronuncia del 2021 del Tribunale costituzionale tedesco relativa al caso *Neubauer*.

A questo proposito può risultare significativo un confronto fra le diverse formulazioni offerte dal novellato testo dell'art. 9 della Costituzione italiana<sup>63</sup>, secondo il quale la Repubblica «*tutela l'ambiente, la biodi-*

---

*rights* (E.B. WEISS, *In Fairness to Future Generations. International Law, Common Patrimony and Intergenerational Equity*, Tokyo, 1989), ossia ipotizzando la sussistenza di diritti non *individuali*, ma di *gruppo*, in quanto appartenenti collettivamente a ciascuna generazione, ciò che consentirebbe a questa teoria di aggirare «*the objections of non-existence and non-identity, since the recognition of these rights prescind from the possibility of identifying their holders*», ma la rende al contempo difficilmente compatibile con la tradizionale declinazione individualistica dei diritti caratteristica dei sistemi legali liberali occidentali (per questi rilievi cfr. F. GALLARATI, *From Intergenerational Theory to Practice*, cit., 157-158); non è un caso che questo approccio si ritrovi invece in una significativa sentenza della Corte Suprema della Colombia (*Suprema Corte de Justicia*, STC4360-2018, *Generaciones Futuras v Minambiente*) che ha altresì riconosciuto l'Amazzonia colombiana come un «soggetto di diritti» (ivi, 161-163). Ulteriore problematica riguarderebbe poi la delimitazione temporale del concetto di «generazioni future»; per il suggerimento di intendere con tale espressione «le generazioni immediatamente successive e già nate» cfr. G. PULEIO, *Rimedi civilistici*, cit., 210 e bibliografia ivi richiamata; in senso critico rispetto a questa delimitazione cfr., invece, F. GALLARATI, *From Intergenerational Theory to Practice*, cit., 154-155.

<sup>60</sup> F. G. MENGA, *Emergenza ambientale*, cit., 176 e 178, con citazione da E. LEVINAS, *Autrement qu'être ou au-delà de l'essence*, La Haye, 1974, 181.

<sup>61</sup> F. FRACCHIA, *Lo sviluppo sostenibile. La voce flebile dell'altro tra protezione dell'ambiente e tutela della specie umana*, Napoli, 2010.

<sup>62</sup> Tale prospettiva è ricorrente negli scritti di F. FRACCHIA, come, ad es., *L'ambiente nell'art. 9 della Costituzione: un approccio in "negativo"*, in *Il diritto dell'economia*, n. 1/2022, 15 ss.

<sup>63</sup> Sul rapporto tra la nuova previsione costituzionale e la tematica climatica cfr. F. GALLARATI, *Tutela costituzionale dell'ambiente e cambiamento climatico: esperienze comparate e pro-*

versità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni»<sup>64</sup>, ancorandosi ancora alla dimensione dell' "interesse" (comunque si voglia intendere questo concetto alquanto – forse eccessivamente – indeterminato), e la formulazione dell'art. 20a introdotto nel 1994 nel *Grundgesetz* tedesco sulla protezione della natura e degli animali «auch in Verantwortung für die künftigen Generationen» («anche con responsabilità per le generazioni future»), espressione che, viceversa, mette in primo piano la dimensione oggettiva di un mandato statale di protezione, e quindi «l'orizzonte "deontico" delle responsabilità»<sup>65</sup> e della quale la Corte riconosce il «il carattere non meramente programmatico»<sup>66</sup>.

Incidentalmente non può che venire alla memoria in proposito il lavoro di Hans Jonas, *Das Prinzip Verantwortung*, e il suo *incipit* dedicato all'essere umano come un «Prometeo irresistibilmente scatenato»<sup>67</sup>.

Va tuttavia precisato che nella sentenza *Neubauer* non manca, accanto alla valorizzazione della responsabilità nella dimensione intergenerazionale, il richiamo anche al piano dei diritti, non intesi peraltro come quelli delle generazioni future – che la pronuncia disconosce – ma come i *diritti futuri*<sup>68</sup> delle *generazioni presenti*<sup>69</sup>, che potrebbero subire nel futuro gli effet-

---

*spettive interne*, in DPCE Online, n. 2/2022, 1085 ss., secondo il quale «although not mentioning climate change, the newly amended art. 9 It. Const. could nonetheless turn out to be a climate-friendly provision, thanks to the reference made to intergenerational solidarity».

<sup>64</sup> Sull' "interesse delle future generazioni" si rinvia all'ampia bibliografia richiamata da A. MITROTTI, *L'obbligazione climatica e la natura del PNIEC nella Repubblica italiana: sono eretiche le pretese di un legittimo affidamento?*, in *Rivista Giuridica AmbienteDiritto.it*, n. 2/2024, 5, in nota n. 9.

<sup>65</sup> D. PORENA, *Giustizia climatica*, cit., 213, in nota.

<sup>66</sup> S. FANNI, *Una teorizzazione*, cit., 219. La Corte precisa, infatti, che la protezione delle generazioni future è solo di "diritto oggettivo" (cfr. § 146: «Diese intergenerationale Schutzverpflichtung ist allerdings allein objektivrechtlicher Natur [...]»), come ricorda A. PISANÒ, *Il diritto al clima. Il ruolo dei diritti nei contenziosi climatici europei*, cit., 269.

<sup>67</sup> H. JONAS, *Das Prinzip Verantwortung – Versuch einer Ethik für die technologische Zivilisation*, Frankfurt/M., 1979, trad. it. *Il principio responsabilità. Un'etica per la civiltà tecnologica*, Torino, 2002.

<sup>68</sup> Fra questi «il diritto a uno standard ecologico minimo per la propria vita (*Ökologisches Existenzminimum*)», come sottolinea G. DONATO, *Le prospettive di dialogo fra scienza e diritto. Spunti di riflessione dalla pandemia e dalle "climate litigations"*, in *Diritto Pubblico Comparato ed Europeo*, n. 4/2022, 982.

<sup>69</sup> F. CIRILLO, *L'interesse delle future generazioni: ragionamento fallaci e interpretazioni sostenibili*, in *Rivista Giuridica AmbienteDiritto.it*, n. 2/2023, 16, il quale tuttavia esprime diverse criticità in ordine alla «prospettiva della conservazione dello *status quo* nei confronti di

ti di una distribuzione sproporzionata dei limiti alle emissioni<sup>70</sup>: dunque diritti futuri sì, ma già attualmente oggetto di salvaguardia in ragione di un

---

un'indistinta posterità», che presupporrebbe «l'idea di un'umanità del futuro identica a quella presente nei bisogni, nelle risorse impiegate, nel numero di individui» e sottovaluterebbe «l'onere dinamico che grava sulle generazioni presenti nella creazione (attiva, non solo conservativa) di un'ambiente migliore».

<sup>70</sup> Come ricorda [...]» A. PISANÒ, *Il diritto al clima. Il ruolo dei diritti nei contenziosi climatici europei*, cit., 268, «[p]iù si attinge oggi al *carbon budget*, più impattanti saranno domani le politiche di contrasto al cambiamento climatico. Più saranno impattanti le politiche di contrasto al cambiamento climatico più saranno limitati diritti e libertà». Pertanto, secondo il *BVerfG*, la legge sulla protezione del clima (§ 3 comma 1 frase 2 e § 4 comma 1 frase 3 KSG) viola il principio della proporzionalità, posto che «[i]l legislatore avrebbe dovuto distribuire le riduzioni costituzionalmente necessarie delle emissioni di CO<sub>2</sub> fino alla neutralità climatica in modo lungimirante nel tempo in modo da non violare i diritti fondamentali» (così M. SEIBERT, *Cause per la protezione del clima in Germania*, in *Atti del convegno "Il giudice amministrativo fra cambiamento climatico e transizione ecologica"*, cit.). Secondo le parole espresse nel par. 192 della sentenza «*one generation must not be allowed to consume large portions of the CO<sub>2</sub> budget while bearing a relatively minor share of the reduction effort, if this would involve leaving subsequent generations with a drastic reduction burden and expose their lives to serious losses of freedom*».

“effetto di interferenza anticipata” (*eingriffsähnliche Vorwirkung*) delle azioni (o inazioni) presenti produttive di effetti irreversibili<sup>71</sup>.

Ciò è riprova dell'intrecciarsi e quasi confondersi delle prospettive di tutela: il dovere finisce per essere identificato a sua volta come fonte del diritto soggettivo, in una sorta, per così dire, di circolo ermeneutico<sup>72</sup>.

---

<sup>71</sup> F. GALLARATI, *Generazioni a processo*, cit., 175, che richiama in particolare il Paragrafo 183 della sentenza tedesca; ID., *From Intergenerational Theory to Practice*, cit., 164-167, ove l'Autore instaura un parallelismo tra le argomentazioni della Corte e la teoria della “*chain of obligations*” (R.B. HOWARTH, *Intergenerational justice and the chain of obligation*, in *Environmental Values*, 1, n. 2/1992, 133 ss. e A. GOSSERIES, *On future generations' future rights*, in *The Journal of Political Philosophy*, n. 4/2008, 446 ss.). Sull' “effetto di interferenza anticipata” cfr. P. MINNEROP, *The “Advance Interference-Like Effect” of Climate Targets: Fundamental Rights, Intergenerational Equity and the German Federal Constitutional Court*, in *Journal of Environmental Law*, 34, n. 1/2022, 135 ss.; F. CITTADINO, *Neubauer et al. v. Germany: The Contribution of the “Bundesverfassungsgericht” to Climate Protection Between Innovation and Green Conservativeness*, in *Il Diritto dell'agricoltura*, n. 3/2022, 420 ss. Aggiungo che la sentenza in esame pone anche il problema della *extraterritorialità dei diritti* – e conseguentemente della *extraterritorialità della giurisdizione* – a fronte di un ricorso, peraltro integralmente rigettato, presentato da cittadini residenti in Bangladesh e Nepal i quali accusavano lo Stato tedesco di aver contribuito alla causazione di disastri ambientali (cfr. in proposito C. GENTILE, *Climate litigation ed extraterritorialità dei diritti*, in *federalismi.it*, n. 5/2023, 1 ss., nonché S. FANNI, *Una teorizzazione*, cit., 222, secondo la quale la sentenza avrebbe profilato, al paragrafo 179, «una prospettiva di extraterritorialità, seppur espressa in modo opaco, affermando come lo Stato sia comunque chiamato a “assuming responsibility, either politically or under international law, for ensuring that positive steps are taken to protect people in poorer and harder-hit countries”»). In pari progresso di tempo anche la Corte di Giustizia, nel caso *Carvalho* e altri c. Parlamento e Consiglio dell'Unione europea (VI sez., 25 marzo 2021, in C-565/19), ha dichiarato «inammissibile per difetto di legittimazione il ricorso contro la direttiva *Emission Trading Scheme* e altre direttive sul contenimento delle emissioni di gas a effetto serra, presentato da un gruppo di cui facevano parte cittadini del Kenya e delle Fiji», come segnala da ultimo M. MAGRI, *Lineamenti*, cit., 323-324.

<sup>72</sup> Anche nella sentenza *Verein Klimaseniorinnen Schweiz* della Corte EDU, secondo G. GRASSO, A. STEVANATO, *Diritto di accesso*, cit., 579, «pare emergere che l'obbligo positivo gravante sugli Stati non costituisce la conseguenza del riconoscimento del nuovo diritto fondamentale al clima, ma appunto il suo stesso presupposto»; del resto, come si ricorda ivi, il giudice Tim Eicke nella sua opinione in parte concordante e in parte dissenziente ha contestato al Collegio di aver voluto emulare la posizione assunta dal Tribunale federale tedesco.

4. *Problematiche del contenzioso climatico (uno sguardo d'insieme): il ruolo del processo; la separazione dei poteri; l'individuazione della giurisdizione*

Venendo ora sul terreno più propriamente processuale, nell'economia di queste riflessioni non si possono che esaminare in modo cursorio le relative problematiche, muovendo dal generale al particolare

Anzitutto viene in considerazione il ruolo stesso del processo, di quello amministrativo in specie, nel momento in cui esso scivola in direzione di una “*Public interest Litigation*”<sup>73</sup> (particolarmente diffusa in India e negli USA), moderna variante dell'*actio popularis* romana<sup>74</sup>, con il ricorrente che veste i panni del *public attorney general* e il giudice quelli del legislatore o dell'amministratore, spingendosi, a fronte dell'afasia degli organi istituzionalmente competenti, a individuare una risposta pretoria alla crisi ambientale e climatica.

Ciò si manifesta già nel contenzioso ambientale *tout court*, ma assume piena evidenza proprio nel contenzioso climatico, così da guadagnargli l'appellativo di *silver bullet*, ossia del proiettile che ammazza il vampiro, della soluzione finale che in un sol colpo risolve il problema<sup>75</sup>, dal momen-

<sup>73</sup> A. GIORDANO, *Climate change litigation e strumenti di tutela. Verso la public interest litigation?*, in *Riv. Ital. Dir. Pubbl. Comunitario*, n. 6/2020, 763 ss.; A. MAGLICA, *Public End through Private Means: A Comparative Study on Public Interest Litigation in Europe*, in *Erasmus Law Review*, n. 2/2023, 1 ss.; S. PRITO, *Public interest litigation e contenzioso strategico nell'ordinamento italiano. Profili critici e spunti dal diritto comparato*, in *DPCE online*, 2021, 1061 ss.

<sup>74</sup> F. SCALIA, *La giustizia climatica*, in *federalismi.it*, n. 10/2021, 275. L'Autore ricorda anche che negli USA, nel contesto della *public interest litigation*, la *Standing Doctrine* individua tre presupposti ai fini della legittimazione processuale: «la concretezza e attualità della lesione (c.d. *injury in fact*), l'esistenza del nesso causale tra la lesione e la condotta o l'atto censurato (c.d. *causation*) e la capacità verosimile di riparare la lesione con una decisione favorevole (c.d. *redressability*)», nonostante gli effetti della pronuncia giudiziale si riverberino poi sull'intera collettività anche con indicazioni dirette al legislatore» (*ivi*, 277). Diverse è molto più lasche le condizioni richieste nella pur rilevante esperienza dell'India (dove è previsto un *representative standing* – tutela dei cittadini appartenenti a classi discriminate – e un *citizen standing* – denuncia per conto di terzi degli abusi del governo – come ricorda A. TORRONI, *Conclusioni: verso una giustizia climatica globale*, in *Ordine internazionale e diritti umani*, 2023, 692) e del Pakistan, talché si è parlato in proposito di una “*social action litigation*” (C. COLOGNESE, *Considerations on climate change litigations in Italy*, in *giustamm.it*, n. 7/2023, in nota n. 33).

<sup>75</sup> M. RAMAJOLI, *Il cambiamento climatico tra Green Deal e Climate Change Litigation*, in *Rivista giuridica dell'ambiente*, n. 1/2021, 60. Osserva in verità A. PISANÒ, *L'impatto dei contenziosi*, cit., 115 ss., che le sentenze del contenzioso climatico, pur potendo singolarmente

to che esso palesa l'intenzione di conseguire una “*regulation through-litigation*”<sup>76</sup>, una sorta di “*judicial way*”, o di “*judicial governance*”<sup>77</sup> per implementare le ragioni dello sviluppo sostenibile, o una “*climate protection by courts*”<sup>78</sup>, promosse al ruolo di «attori contro-maggioritari»<sup>79</sup> e financo risultando in un uso del diritto come «*instrument, comme arme au service d'une cause*»<sup>80</sup>.

Tuttavia, ciò trascina immediatamente con sé il non lieve interrogativo circa la compatibilità con il principio della separazione dei poteri<sup>81</sup>,

---

apparire invero delle «sentenze vuote», in quanto incapaci di risolvere da sé la questione climatica, potrebbero tuttavia, per un effetto “palla di neve”, «dare origine ad una massa critica capace di innescare processi politici, a livello domestico, regionale, globale, capaci di sciogliere i nodi che impediscono la risoluzione della questione climatica».

<sup>76</sup> M. DELSIGNORE, *Il contenzioso climatico dal 2015 ad oggi*, in *Giornale di diritto amministrativo*, n. 2/2022, 265 ss.; A. BONOMO, *L'approccio science-based sul cambiamento climatico: quale spazio per il decisore pubblico?*, in *Rivista quadrimestrale di diritto dell'ambiente*, n. 1/2024, 86. In tema cfr. W. KIP. VISCUSI (ed.), *Regulation through Litigation*, Brookings Institute, 2002; J. HERSH & W. KIP. VISCUSI, *Allocating Responsibility for the Failure of Global Warming Policies*, in *University of Pennsylvania Law Review*, vol. 155, 2007, 1657 ss.; J. PEEL – H.M. OSOFSKY, *Litigation as a Climate Regulatory Tool*, in C. VOIGT (ed.), *International Judicial Practice on the Environment. Questions of Legitimacy*, Cambridge, 2019, 311 ss.

<sup>77</sup> C.V. GIABARDO, *Climate Change Litigation, State Responsibility and the Role of Courts in the Global Regime: Towards a “Judicial Governance” of Climate Change?*, in *Environmental Loss and Damage in a Comparative Law Perspective*, a cura di B. POZZO, V. JACOMETTI, Cambridge, 2021, 393 ss.

<sup>78</sup> W. KAHL – M.P. WELLER (eds.), *Climate Change Litigation. A Handbook*, Oxford – Baden Baden, 2021; L. BURGERS, *Should Judges Make Climate Change Law?*, in *Transnational Environmental Law*, n. 1/2020, 55 ss. In argomento cfr. altresì S. DOMINELLI, “*Einmal ist keinmal*”. L'insostenibile leggerezza degli obblighi di diritto internazionale in tema di “*climate change mitigation*” nella prospettiva di una proliferazione delle azioni giudiziarie pubbliche e private, in *Rivista giuridica dell'ambiente*, n. 3/2023, 899 ss.

<sup>79</sup> A. PISANÒ, *L'impatto dei contenziosi*, cit., 105. In tema C. ECKES, *Tackling the Climate Crisis*, cit., la quale osserva che «*[i]n light of the failing of politics, in a democracy, the move towards counter-majoritarian instruments is a logical one*» (1313).

<sup>80</sup> D. LOCHAK, *Les usages militants du droit*, in *La Revue des droits de l'homme*, n. 10/2016, 1.

<sup>81</sup> Molto netta in proposito la posizione espressa da S. VALAGUZZA, *Liti strategiche*, cit., 300: «*«[...] la tesi di partenza [...] è che il contenzioso climatico inverte l'ordine logico delle strutture giuridiche e delle responsabilità, ribaltando il rapporto tra legislazione e giurisdizione, e i loro parametri di efficacia, e pretenda da chi esercita la giurisdizione una valutazione di opportunità, più che di legalità, attribuendo alla sentenza di condanna il significato di una narrazione politica e non di un comando foriero di conseguenze giuridiche precise pronunciato in applicazione di precetti di legge validi nei confronti del convenuto, e verso di esso, e vincolanti*». In tema cfr. anche L. BERGKAMP,

con il suo bagaglio di critiche verso il *judicial activism*, il “creazionismo giurisprudenziale”, o la “creazione giurisprudenziale del diritto”<sup>82</sup>, la “giurisprudenza normativa” e il “giacobinismo giudiziario”<sup>83</sup>, evocandosi l’immagine del giudice come di un “interprete senza partito”<sup>84</sup>.

La problematica è ben presente in realtà ai giudici stessi e anzi costituisce una delle argomentazioni più utilizzate dai medesimi per motivare l’inammissibilità dei *climate cases*<sup>85</sup>: ci si può limitare a richiamare anzitutto, nella realtà statunitense (ove, come noto, il principio è fortemente avvertito), il caso *Juliana et al. v. United States of America*, nel quale la maggioranza del collegio giudicante riconosce – sia pure «reluctantly» – che l’aver eventualmente abdicato alle proprie responsabilità nel porre rimedio alla crisi climatica da parte delle “political branches” non conferisce alle corti “the

---

J.C. HANEKAMP, *Climate Change Litigation against States: The Perils of Court-Made Climate Policies*, in *European Energy and Environmental Law Review*, n. 5/2015, 102 ss. e A. BARAGGIA, *Contenzioso in materia climatica e separazione dei poteri: il ruolo delle National Human Rights Institutions*, in *DPCE online*, Sp-2/2023, 313 ss. In riferimento all’ordinamento europeo cfr. L. PANTALEO, *The Climate Crisis and the Separation of Powers in the EU. What Role for the Court of Justice?*, in *Diritto Pubblico Comparato ed Europeo*, n. 3/2024, 653 ss.

<sup>82</sup> Cfr. M. LUCIANI, *Ogni cosa a suo posto*, Milano, 2023, specie 161 ss. (su cui si vedano inoltre le considerazioni di A. CASSATELLA, *Separazione dei poteri, ruolo della scienza giuridica, significato del diritto amministrativo e del suo giudice. Osservazioni a margine di “Ogni cosa al suo posto. Restaurare l’ordine costituzionale dei poteri” di Massimo Luciani*, in *Dir. proc. amm.*, n. 1/2024, 235 ss.) e P. L. PORTALURI, *Bannkreise giurisdizionali. Qualche appunto di metodo*, in *Ordines*, 2022, 210 ss., nonché *amplius* ID., *La cambiale di Forsthoff. Creazionismo giurisprudenziale e diritto al giudice amministrativo*, Napoli, 2021.

<sup>83</sup> M. BETZU, *Diritto giurisprudenziale versus occasionalismo giurisprudenziale*, in *Dir. pubbl.*, 2017, 61 e 72.

<sup>84</sup> F. SAITTA, *Interprete senza partito? Saggio critico sulla discrezionalità del giudice amministrativo*, Napoli, 2023, specie 468 ss.

<sup>85</sup> G. PANE, *Pro e contro*, cit., 388. Tale argomentazione si ritrova da ultimo anche nella sentenza sulla causa “Giudizio Universale”, ove si afferma che le «decisioni relative alle modalità e ai tempi di gestione del fenomeno del cambiamento climatico [...] rientrano nella sfera di attribuzione degli organi politici». Secondo V. JACINTO, *La prima decisione italiana sulla responsabilità climatica dello Stato: chiusura legittima o coraggio mancato?*, in *Danno e responsabilità*, n. 5/2024, 653, la decisione proporrebbe «una riedizione della Storia che ripercorre pedissequamente le obiezioni che, all’inizio del secolo, avevano formulato i giudici americani nelle prime decisioni sul tema: la c.d. *political question doctrine* [...]», che avrebbe «frenato a lungo il contenzioso climatico negli Stati Uniti», richiamando in tema di rapporto fra contenzioso climatico e separazione dei poteri: M. DE DONNO, *L’emergenza climatica e la democrazia partecipativa*, in *Giorn. dir. amm.*, n. 6/2022, 755 ss.; J. SPRENGER, *The separation of powers doctrine: a barrier to climate litigation?*, in *Canada Climate Law Initiative*, 22 november 2023.

*ability to step into their shoes*” e conseguentemente archivia il caso, trattandosi di “*matter for the legislator*”<sup>86</sup>.

Viceversa nella realtà europea è significativo il caso *Urgenda*, nel quale il giudice cerca di aggirare le forche caudine imposte da principio stesso affermando che, benché la Corte vada a limitare il margine di apprezza-

---

<sup>86</sup> *United States Court of Appeals for the Ninth Circuit Kelsey Cascadia Rose Juliana et. al v. United States of America et. al*, filed January 17, 2020, Case No. 18-36082, 25: «*We reluctantly conclude, however, that the plaintiffs’ case must be made to the political branches or to the electorate at large, the latter of which can change the composition of the political branches through the ballot box. That the other branches may have abdicated their responsibility to remediate the problem does not confer on Article III courts, no matter how well-intentioned, the ability to step into their shoes [...]*» (il passo citato è richiamato da M. RAMAJOLI, *Il cambiamento*, cit. 62). Sul caso cfr. inoltre più diffusamente G. GHINELLI, *Le condizioni*, cit., specie 1286 ss.; M. GERRARD, *OREGON, USA – Juliana v. United States, Observatory on Environmental Jurisprudence*, in *Dir. proc. amm.*, 2020, 1081 ss. Si noti che, come ricorda A. TORRONI, *Conclusioni*, cit., 692, in nota, in tale giudizio la *US District Court for the District of Oregon* aveva ammesso la legittimazione processuale degli attori anche nell’interesse delle generazioni future, facendo applicazione della *Public Trust Doctrine*, ossia della «[t]esi di elaborazione statunitense per la quale lo Stato è obbligato a custodire gli elementi naturali di valenza collettiva che devono essere mantenuti anche a beneficio delle generazioni future» (S. VINCRE, A. HENKE, *Il contenzioso “climatico”*, cit., 147). Tale dottrina è stata inaugurata da J. SAX, *The Public Trust Doctrine in Natural Resource Law: Effective Judicial Intervention*, in *Mich. L. Rev.*, 68(3), n. 3/1970, 471 ss. In senso analogo cfr. altresì C. V. GIABARDO, *Qualche annotazione comparata*, cit., che richiama in nota l’analisi di S. FANETTI, *La Public Trust Doctrine: dalle origini alla Climate Change Litigation*, in *The Cardozo Electronic Law Bulletin*, 2022, 1 ss.; l’Autore ricorda inoltre che questa complessa vicenda, pendente dal 2015, ha «attraversato tre amministrazioni USA (quella di Obama, di Trump e di Biden) ed è probabilissimo che entri nella quarta» e che, in ordine alla posizione restrittiva derivante dalla *political question doctrine*, la Corte di primo grado ha da ultimo «ribadito il proprio no, quando gli attori, nel frattempo, si sono limitati a chiedere un provvedimento meramente dichiarativo (*declaratory judgment*) dell’illeceità delle politiche, e non anche una vera e reale condanna dello Stato alla revisione dei piani energetici, come invece era stato chiesto all’inizio». Per una possibile applicazione della dottrina del *Public Trust* nel contesto europeo cfr. da ultimo M. BUFFONI, *Obbligazione climatica e tutela dell’affidamento: una proposta* (Tribunale Amministrativo di Parigi, 29 giugno 2023), in *Trusts e Attività Fiduciarie in Rete*, n. 1/2024, 72 ss.; a proposito di tale sentenza del tribunale francese, ritenuta primo esempio di “*biodiversity litigation*”; secondo l’Autrice attraverso l’applicazione di tale dottrina si potrebbe «apprezzare la natura fiduciaria dell’obbligazione climatica gravante su Stati e imprese tenuti ad agire come trustee nella gestione delle risorse naturali affidate alla loro tutela dalle norme costituzionali» ciò che consentirebbe di «attrarre nella sfera contrattuale la responsabilità derivante dalla loro eventuale violazione [...] accanto al più tradizionale inquadramento di responsabilità da illecito [...]».

mento statale nella scelta della percentuale di emissioni di gas climalteranti da abbattere, il principio rimarrebbe tuttavia salvo in quanto il giudice non indica le misure specifiche da intraprendere, destinate a rimanere nella disponibilità degli altri organi costituzionali, ma si limita, come avviene in una direttiva europea, a fissare un obiettivo, lasciando allo Stato la scelta con riguardo ai mezzi più idonei per raggiungerlo<sup>87</sup>, il *quomodo* della tutela<sup>88</sup>.

Questa soluzione può forse apparire un po' un sofisma, o il frutto di una «distinzione sfuggentissima»<sup>89</sup>, comunque non esportabile e generalizzabile al di fuori della specifica fattispecie; qui ci si limita ad osservare come, in nome di un arrocco nelle braccia sempre più fragili dell'ortodossia, si assista talora a una sopravvalutazione del principio in parola (*rectius*: della sua portata puntualmente precettiva), dovendo la separazione dei poteri essere intesa «come un principio di carattere “ordinatorio”, suscettibile di deroghe ed eccezioni»<sup>90</sup>, o suscettibile di una rilettura in senso positivo, come possibilità di stimolo e incidenza di ogni potere nei

---

<sup>87</sup> Su tale caso cfr., in ordine alla tematica qui affrontata, M. MORVILLO, *Climate Change Litigation e separazione dei poteri: riflessioni a partire dal caso Urgenda*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, 3 giugno 2019, 1 ss. Per un'analisi approfondita delle argomentazioni con le quali i giudici olandesi si sono liberati dell'eccezione di “politicità” della questione cfr. C. V. GIABARDO, *Qualche annotazione comparata*, cit.

<sup>88</sup> Secondo A. PISANÒ, *Il diritto al clima. Il ruolo dei diritti nei contenziosi climatici europei*, cit., 215, il giudice olandese avrebbe in verità individuato «le coordinate (*quid, quantum, quando*) entro le quali il governo olandese dovrebbe esercitare la sua discrezionalità politica relegata al *quomodo*».

<sup>89</sup> Così C. V. GIABARDO, *Qualche annotazione comparata*, cit., il quale ne evidenzia le criticità, richiamando altresì le espressioni della Corte d'Appello Federale nel caso *Juliana* secondo cui anche la mera fissazione di un obiettivo finale di riduzione «*plainly require consideration of “competing social, political, and economic forces,” which must be made by the People's elected representatives, rather than by federal judges interpreting the basic charter of Government for the entire country*».

<sup>90</sup> F. SAITTA, *Prevedibilità delle decisioni del giudice amministrativo e prospective overruling*, in *Giustamm.it*, n. 7/2018, par. 6.

confronti delle funzioni svolte dagli altri e non più solo come loro bilanciamento e limitazione<sup>91</sup> secondo l'archetipo di Montesquieu<sup>92</sup>.

Lo ha riconosciuto del resto la stessa Corte costituzionale italiana (sentenza n. 283/1986), secondo cui «ciascuno dei poteri non esercita in modo esclusivo e rigoroso l'attività da cui prende il nome, ma partecipa – in via eccezionale – a qualche manifestazione delle funzioni degli altri»<sup>93</sup>, talché per qualche interprete l'invocazione generica del principio della separazione dei poteri può dar luogo a una fallacia argomentativa sul ruolo del giudice<sup>94</sup>.

Ammesso dunque che qui vi sia spazio per la giurisdizione, l'ulteriore problema che si pone riguarda proprio l'*individuazione* della medesima (e, anzi, prima ancora della stessa *legge applicabile*<sup>95</sup>), vicenda che nel caso della

---

<sup>91</sup> E. GUARNA ASSANTI, *Il ruolo innovativo*, cit., 86. Osserva come il principio viva «in una dimensione dinamica» V. JACINTO, *La prima decisione italiana*, cit., 653, richiamandosi a G. SILVESTRI, *Separazione dei poteri e indirizzo politico*, in *Enc. dir., I Tematici*, V, *Potere e costituzione*, 2023, 1122 ss.; ID., *La separazione dei poteri*, Milano, 1984. Ipotizza un «functional and relational understanding of separation of power» che «emphasises institutional interactions between the branches according to their different functions rather than their isolation from each other» C. ECKES, *Tackling the Climate Crisis*, cit., 1316-7. Nella sentenza sul caso *KlimaSeniorinnen* la Corte EDU sottolinea questa visione all'insegna della «complementarietà», osservando che «democracy cannot be reduced to the will of the majority of the electorate and elected representatives, in disregard of the requirements of the rule of law. The remit of domestic courts and the Court is therefore complementary to those democratic processes» (par. 412).

<sup>92</sup> Si noti, peraltro, che la presentazione, da parte del Montesquieu, della separazione dei poteri nel Cap. 6 del Libro XI, come rilevato da Y. GAUDEMET, *Quand le juge fait la loi*, in 180 *Commentaire* (2022), 798, «n'est pas de l'ordre du descriptif mais théorique et abstraite dans sa généralité».

<sup>93</sup> Lo sottolinea I. BRUNO, *La causa «Giudizio Universale». Quattro test costituzionali sui poteri del giudice adito*, in *federalismi.it*, n. 18/2022, 47. Una diversa concezione della dottrina della separazione dei poteri è possibile anche richiamandosi a una «public life conception» della funzione giurisdizionale, contrapposta alla «problem solving conception» della medesima: secondo quest'ultima il giudice opererebbe principalmente quale arbitro nelle controversie tra privati, mentre la *public life conception* «valorizza invece la dimensione pubblica della funzione giurisdizionale, sottolineando come le corti siano in realtà parte integrante del complessivo processo di auto-governo di una comunità politica» (così M. MORVILLO, *Climate Change Litigation*, cit., 10, che si rifa a M.A. LOTH, *The Civil Court as Risk Regulator: The Issue of its Legitimacy*, in *European Journal of Risk Regulation*, 9[1], 2018, 74).

<sup>94</sup> G. GRECO, *Contenzioso climatico verso lo Stato nell'emergenza climatica e separazione dei poteri*, *Cedeuam Working Paper* per il «Festival dello Sviluppo sostenibile» 2021 di ASVIS, Uni-Salento-UniFor, 21 ss.

<sup>95</sup> Interessante da questo punto di vista la vicenda che ha visto un contadino peruviano, proprietario di un immobile adibito a civile abitazione nella città di Huaraz, instau-

giustizia climatica, sconta le peculiarità della stessa, in ragione del carattere in certo senso ubiquitario dei fattori produttivi dei cambiamenti climatici: è un problema che si pone nei rapporti fra le diverse giurisdizioni nazionali, ma anche, all'interno dei singoli ordinamenti, nel rapporto tra differenti plessi giurisdizionali, in funzione delle già ricordate molteplici tecniche di tutela utilizzate<sup>96</sup>.

Questo aspetto per esempio si ritrova anche nella recente sentenza italiana sul caso – un po' apocalitticamente appellato "Giudizio univer-

---

rare un giudizio civile in Germania, avverso un colosso tedesco dell'energia, sostenendo che il § 1004 BGB tedesco protegge il diritto di proprietà anche quando il bene (nel caso di specie un immobile) si trovi fuori del territorio tedesco, finendosi così per attribuire alla norma del BGB a tutela del diritto di proprietà una valenza extraterritoriale (si tratta del caso *Lluya c. RWE AG*, su cui cfr. E. D'ALESSANDRO, *Climate change litigation, ovvero la nuova frontiera della tutela giurisdizionale: il processo come strumento per combattere i cambiamenti climatici*, in *Le pagine de L'Aula civile*, n. 2 2020, 51 ss., specie 53).

<sup>96</sup> Sembra ridimensionare il rilievo di questa problematica la recente sentenza della Corte EDU secondo la quale (§ 597) «[...] la natura della legge in base alla quale la controversia deve essere risolta e quella dell'autorità competente in materia sono di scarsa importanza [...]. Pertanto, la classificazione della legislazione (civile, commerciale, amministrativa o altro) o quella del tribunale competente (ordinario, amministrativo o altro) non sono di per sé decisive. Ciò che conta è che il diritto possa essere esercitato dalla persona in questione e possa essere caratterizzato come un diritto "civile"», come ricorda A. MOLFETTA, *La sentenza Giudizio Universale in Italia*, cit., 204. Discorso a parte riguarda poi l'emergere in taluni ordinamenti di *tribunali speciali* nel contenzioso genericamente ambientale, con una composizione integrata con la presenza di tecnici esperti in grado di fornire «la competenza professionale ritenuta necessaria in ragione della natura particolare delle questioni» (così da ultimo F. CIARLARIELLO, *I tribunali speciali del contenzioso ambientale. Gli esempi di Svezia e India*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, n. 3/2024, 755 ss.). In argomento cfr. altresì D. AMIRANTE, *Environmental Courts in Comparative Perspective: Preliminary Reflections on the National Green Tribunal of India*, in *Pace Environmental Law Review*, n. 2/2012, 441 ss.; D. CLEMENTI, *La giurisdizione ambientale specializzata in India e in Cina: prospettive di comparazione giuridica*, *Rivista quadrimestrale di diritto dell'ambiente*, n. 1/2023, 152 ss.; L.M. PEPE, *La transizione ecologica e le corti speciali: riflessioni comparate tra Svezia e India*, in *DPCE Online*, Sp-2/2023, 705 ss.

sale<sup>97</sup> e subito bollato come «Causa del secolo»<sup>98</sup> – ove il giudice civile, se per un aspetto (la domanda risarcitoria) dichiara il difetto assoluto di giurisdizione *ex art. 37 c.p.c.*, per un altro (riguardante la contestazione degli atti di pianificazione generale, come il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima – PNIEC) declina la competenza a favore del giudice amministrativo<sup>99</sup>.

<sup>97</sup> Tribunale di Roma, II sez. civile, 26 febbraio 2024, n. 3552, nella causa intentata da *A SUD e altri vs. Stato italiano*. Sulla vicenda cfr.: I. BRUNO, *La causa "Giudizio Universale"*, cit.; R. LOUVIN, *Spazi e opportunità per la giustizia climatica in Italia*, in *Diritto Pubblico Comparato ed Europeo*, n. 4/2021, 935 ss.; L. SALTALAMACCHIA- R. CESARI – M. CARDUCCI, *"Giudizio Universale"*. *Quaderno di sintesi dell'azione legale*, Napoli-Lecce, 5 giugno 2021; A. GALANTI, *Giustizia ambientale e giustizia climatica: così vicine, così lontane*, in *Ordine Internazionale e Diritti Umani*, n. 3/2023, 614 ss.; A. GIORDANO, *La giustizia climatica ai tempi della transizione ecologica*, ivi, 586 ss. Per i primi commenti alla sentenza cfr.: A. M. MASIERI, *La causa "Giudizio Universale" e il destino della climate change litigation*, in *NGCC*, n. 2/2024, 313 ss.; C. V. GIABARDO, *Qualche annotazione comparata*, cit.; L. CARDELLI, *La sentenza «Giudizio Universale»: una decisione retriva*, in *laCostituzione.info*, 11 marzo 2024; EAD., *Se Strasburgo smentisce Roma su Carbon Budget e fattore tempo nell'emergenza climatica*, ivi, 12 aprile 2024; G. PALOMBINO, *Il "Giudizio universale" è inammissibile: quali prospettive per la giustizia climatica in Italia?*, ivi, 25 marzo 2024; V. JACINTO, *La prima decisione italiana*, cit.; R. CECCHI, *Il Giudizio (o Silenzio?) Universale: una sentenza che non farà la storia*, in *Diritti comparati*, 15 maggio 2024; A. MOLFETTA, *La sentenza Giudizio Universale*, cit. Si veda inoltre la rassegna a cura dell'Osservatorio interformanti sul contenzioso climatico italiano. Al momento in cui si scrive (novembre 2024), peraltro, la sentenza risulta appellata alla Corte d'Appello del Tribunale Civile di Roma.

<sup>98</sup> Cfr. *La Causa del secolo, La prima grande azione legale contro lo Stato per salvare l'Italia (e il pianeta) dalla catastrofe climatica*, a cura di M. DI PIERRI, F.P. FANTOZZI e M. PECA, Roma, 2021.

<sup>99</sup> Si noti che sette mesi prima il Tribunale Supremo amministrativo spagnolo, con una sentenza nota come «Juicio por el clima» (*Tribunal Supremo – Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Quinta, Greenpeace v. Spain II, sentencia 1079/2023*, del 24 luglio 2023), aveva respinto il ricorso proposto per l'annullamento del corrispondente Piano nazionale per l'energia e il clima 2021-2030 (PNIEC) spagnolo, «così andando, secondo i ricorrenti, "contra la ciencia" e disattendendo "las mejores propuestas científicas para establecer el límite de emisiones"» secondo quanto osserva A. BONOMO, *L'approccio science-based*, cit., 88, secondo la quale la sentenza italiana si collocherebbe «se pur con argomentazioni molto più esigue e in parte diverse, nella stessa direzione di quella del Tribunale amministrativo spagnolo» (92). Sulla pronuncia spagnola cfr., in senso critico, M. CUNHA VERCIANO, *"Scienza privata" del giudice e "scienza pubblica" sui danni evitabili nell'emergenza climatica: tra Spagna e Italia*, in *Dir. comparati*, 22 settembre 2023, 1 ss.

5. (Segue) *Problematiche del contenzioso climatico (uno sguardo d'insieme): le condizioni dell'azione; il danno; la responsabilità; la colpa; il nesso di causalità (e la climate attribution science); l'onere della prova e la precauzione "climatica"; gli atti impugnabili*

Una volta riconosciuta e individuata comunque una giurisdizione, in ordine logico si pone il tema, già in parte anticipato, della sussistenza delle "condizioni dell'azione", segnatamente dello *standing*<sup>100</sup>, della *legittimazione* ad agire o a ricorrere, già notoriamente controverso sul terreno genericamente ambientale<sup>101</sup>, specie laddove non esiste un'*actio popularis* e non si prevede uno *jus tertii*, il che significa che non si potrebbero nemmeno rappresentare gli interessi di altri<sup>102</sup>.

Si prospetta così un *adoucissement* dei vincoli tradizionalmente riferiti alla legittimazione, sostenendosi, ad esempio, che vi saranno casi in cui la mancanza di *locus standi* possa venir trascurata qualora, nelle circostanze del caso, vi sia un "transcendent need"<sup>103</sup>.

Nella recente sentenza sul caso *Verein KlimaSeniorinnen Schweiz* la Corte EDU ha riconosciuto il *locus standi* alle associazioni ambientaliste «as representatives of the individuals whose rights are or will allegedly be affected» in presenza di alcune condizioni<sup>104</sup>.

Si stigmatizza tuttavia che la Corte avrebbe utilizzato «due pesi e due misure» rispetto all'associazione *Verein Klimaseniorinnen Schweiz* e alle ricor-

<sup>100</sup> C. COLOGNESE, *Considerations*, cit., specie 8 ss. In tema cfr. altresì D. CASTAGNO, *Claimants' Standing*, cit., 171 ss.

<sup>101</sup> Per una recente ricognizione della problematica cfr. P. LA SELVA, *Tutela dell'ambiente e accesso alla giustizia*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, n. 3/2024, 765 ss.

<sup>102</sup> G. PANE, *Pro e contro*, cit., 384.

<sup>103</sup> Ivi, 385, commentando la sentenza della Corte Suprema d'Irlanda del 31 luglio 2020, causa n. 205/19, *Friends of the Irish Environment v. the Government of Ireland*, [2020] IESC 49 – sul ricorso dell'associazione *Friends of the Irish Environment*, per conto di 20.863 concittadini – che, peraltro, nella fattispecie aveva escluso la legittimazione di tale associazione a presentare ricorsi sulla base della CEDU.

<sup>104</sup> Come ricorda ancora P. PUSTORINO, *Sviluppi giurisprudenziali*, cit., 1924-1925: «l'associazione deve essere istituita nell'ordinamento dello Stato parte interessato o essere autorizzata ad agire in tale Paese; fra le finalità dell'associazione deve essere prevista sia la difesa dei diritti umani degli associati o di soggetti terzi sottoposti alla giurisdizione dello Stato parte, sia la possibilità di ricorrere specificamente ad azioni collettive per contrastare le conseguenze dannose dei cambiamenti climatici; l'associazione deve infine dimostrare di poter legittimamente rappresentare i suddetti individui per la tutela di diritti

renti individuali, negando a queste ultime ciò che viene riconosciuto alla prima, sicché quello che dalla pronuncia sembrerebbe emergere «accanto ad una struttura argomentativa costruita intorno ai doveri di solidarietà climatica, solo pensando che l'associazione delle anziane svizzere per il clima agisce anche nell'interesse delle future generazioni, è l'enucleazione di un nuovo canale, riconosciuto unicamente alle associazioni, per rivolgersi alla Corte EDU»<sup>105</sup>.

Incidentalmente, il punto richiama alla mente le osservazioni perplesse espresse da Mario Nigro in alcuni scritti risalenti, ma sempre attuali (anche qui si può dire profetici) circa un'enfasi sulle formazioni sociali che marginalizza il singolo «assunto [...] nella "solitudine" della sua coscienza e del suo umano rapporto col bene»<sup>106</sup>, o gli «amanti della natura rimasti allo stato brado»<sup>107</sup>.

In ogni caso, in prospettiva maggiori spazi offrono, con riguardo al processo civile italiano, la nuova azione di classe *ex* art. 840-*bis* ss. del c.p.c.<sup>108</sup>, e la tutela inibitoria, segnatamente la azione inibitoria collettiva, disciplinata nell'art. 840 *sexiesdecies* c.p.c. – che tuttavia al momento non contemplano come legittimato passivo lo Stato, ma solo imprese o enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità<sup>109</sup>.

Intuibili le difficoltà che si pongono poi laddove si voglia perseguire la strada della tutela dei diritti delle generazioni future: a chi compete la

---

protetti dalla CEDU e pregiudicati dagli effetti antropici del cambiamento climatico». In argomento cfr. altresì G. CATILAZ, *The KlimaSeniorinnen Case, the ECtHR and the Question of Access to Court in Climate Change Cases*, in *Reports & Essays*, cit., 79 ss.

<sup>105</sup> G. GRASSO, A. STEVANATO, *Diritto di accesso*, cit., specie 578 ss.

<sup>106</sup> M. NIGRO, *Le due facce dell'interesse diffuso; ambiguità di una formula e mediazioni della giurisprudenza*, in *Foro it.*, 1987, V, 18.

<sup>107</sup> M. NIGRO, *Formazioni sociali, poteri privati e libertà del terzo*, in *Scritti in onore di Costantino Mortati*, vol. III, Napoli, 1977, 860.

<sup>108</sup> Va sottolineato che la nuova disciplina, contenuta negli artt. 840-bis ss. c.p.c., «abroga quella consumeristica e offre uno strumento di tutela generalizzato e alternativo, svincolato dal rapporto di consumo», talché si è parlato di una «deconsumerizzazione» dell'azione di classe (così G. GHINELLI, *Le condizioni*, cit., 1295). Riferimenti alla possibile rilevanza del nuovo art. 840 *bis* c.p.c. anche nel recente lavoro monografico di M. ZARRO, *Danno da cambiamento climatico e funzione sociale della responsabilità civile*, Napoli, 2022.

<sup>109</sup> Cfr. E. GABELLINI, *Note sul contenzioso climatico e le azioni di classe*, in *JUS-ONLINE* n. 2/2024, 222; S. VINCRE, A. HENKE, *Il contenzioso "climatico"*, cit., 147. In tema cfr. inoltre R. TISCINI, *Tutela inibitoria e cambiamento climatico*, in *Rivista di diritto processuale*, n. 2/2024, 331 ss.; R. FORNASARI, *La struttura della tutela inibitoria ed i suoi possibili utilizzi nel contrasto al cambiamento climatico*, in *Resp. civ. e prev.*, n. 6/2021, 2061 ss.; Id., *Comandare*

titolarità della pretesa di parlare in nome delle generazioni future, azionandone i diritti (a un singolo, a un'associazione, a un gruppo di soggetti)?<sup>110</sup>.

Difficoltà che si fanno esponenziali laddove poi si imbocchi l'accidentato percorso dei supposti "diritti della natura": a questo proposito segnalo che nell'*Affaire Climat ASBL* (o *Klimaatzaak*) in Belgio il *Tribunal de première instance francophone de Bruxelles*<sup>111</sup>, nel dichiarare irricevibile l'intervento volontario di 82 alberi "à long durée de vie", ne ha disconosciuto la «qualité à agir», sostenendo che, alla stregua dell'ordinamento belga, «les arbres ne sont pas "sujets de droits", c'est-à-dire des êtres aptes à avoir et exercer des droits et des obligations».

Si pone inoltre il problema dell'individuazione dell'*interesse ad agire/ricorrere* sotto più profili; quale può essere il vantaggio atteso da una pronuncia relativa a una singola nazione nel contesto di un problema di scala globale?<sup>112</sup>. Qual è la lesività dei provvedimenti «rispetto alla situazione

---

*allo stato di agire*: climate change e responsabilità civile del potere pubblico, in *Persona e Mercato*, n. 3/2022, 480 ss.

<sup>110</sup> Così D. VALLETTA, *La tutela dell'ambiente, lo sviluppo sostenibile e il giudice amministrativo*, in *Rivista della Corte dei conti*, n. 3/2022, I, 52, il quale rileva inoltre l'instaurarsi di «una relazione, quella tra generazioni presenti e generazioni future, caratterizzata da uno squilibrio "ontologico", nel senso che la generazione futura è sostanzialmente in balia delle scelte compiute da quella attuale». S. FANNI, *Una teorizzazione di un approccio fondato sui diritti umani alla protezione delle generazioni future nell'ambito del contenzioso ambientale internazionale e nazionale*, in *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, n. 2/2022, 216, sintetizza le diverse soluzioni prospettate in dottrina per il superamento di tale problematica, tra le quali «la nomina di una sorta di procuratore *ad litem* che si renda portatore, in sede processuale, delle istanze delle generazioni future [...]», l'affidamento della rappresentanza delle generazioni future alle stesse generazioni presenti «laddove agiscano in giudizio per i danni che subiranno in futuro in rapporto al cambiamento climatico», ovvero «a enti collettivi, tanto di indole pubblica quanto privata, data la loro attitudine a una sopravvivenza transgenerazionale», approccio quest'ultimo adottato in diversi casi dalle Corti statunitensi «fondandolo sulla logica del *trust* pubblico» (su cui cfr. *supra* in nota n. 86).

<sup>111</sup> *VZW Klimaatzaak* e altri c. Regno del Belgio e altri, Corte di Primo grado, 17 giugno 2021, 2015/4585/A, su cui cfr.: R. FORNASARI, *Comandare allo stato di agire*, cit.; P. VIOLA, *Dalla crisi socio-ecologica al cambiamento climatico antropogenico. Profili comparatistici*, in *AmbienteDiritto.it*, n. 1/2023, 17; EAD, *Ordinamenti giuridici adattivi e istanze di autonomia epistemologica: la costituzionalizzazione dell'ambiente e del clima*, in *DPCE online*, n. Sp-2/2023, 449-450. Sulla vicenda è successivamente intervenuta la decisione della Corte d'Appello del 30 novembre 2023 che ha parzialmente ribaltato la sentenza. Cfr., in proposito M. PETEL – N. VANDER PUTTEN, *The Belgian Climate Case: Navigating the Tensions Between Climate Justice and Separation of Powers*, in *VerfBlog*, 5 dicembre 2023.

<sup>112</sup> A questo proposito, come suggerito da G. GHINELLI, *Le condizioni*, cit., 1295, una soluzione «potrebbe essere mutuata dal caso Urgenda: la riduzione delle emissioni

giuridica dei ricorrenti, indifferenziata rispetto a quella di qualunque altro soggetto»<sup>113</sup>, tenendo altresì conto che, nonostante l'alta probabilità che i danni causati dal cambiamento climatico si concretizzino nel prossimo futuro in assenza di adeguate misure di mitigazione, «coloro che potrebbero essere più colpiti potrebbero non aver subito alcun danno ancora»<sup>114</sup>.

Quest'ultimo profilo si collega così strettamente all'ulteriore problematica della qualificazione e quantificazione del *danno*, con particolare riguardo al danno "climatico" che per taluni sarebbe una sottocategoria del danno "ambientale"<sup>115</sup>, mentre per altri se ne differenzerebbe in quanto danno non esclusivamente terrestre e localizzato, bensì danno *biosferico* e *atmosferaico*, sicché allo stesso le norme sui danni *ambientali* non si applicherebbero<sup>116</sup>.

Più in generale è la stessa identificazione e ripartizione delle *responsabilità* a rivelarsi critica<sup>117</sup>, tenendo conto che le controversie sul cambiamento

da parte di un solo Paese offre una tutela parziale, ma comunque capace di contribuire all'effettiva tutela dei diritti azionati».

<sup>113</sup> M. RAMAJOLI, *Il cambiamento*, cit. 63, che richiama in proposito Tribunale dell'Unione europea, ordinanza 8 maggio 2029, causa T- 330/2018, *Carvalho v. Parlamento UE*, su cui E. MASCHIETTO, *Accesso alla giustizia in materia ambientale – alcune recenti esperienze europee*, in RGA Online, n. 5/2019.

<sup>114</sup> G. PANE, *Pro e contro*, cit., 385, in nota.

<sup>115</sup> F. VANETTI, *I cambiamenti climatici*, cit., 3.

<sup>116</sup> M. CARDUCCI, *La ricerca dei caratteri differenziali*, cit., 1368, in nota, ove si richiama per es. la Direttiva UE 2004/35 del 21 aprile 2004, «che, con riguardo all'atmosfera, parla solo di inquinamento e, all'art. 4, ignora gli eventi prodotti dai cambiamenti climatici». Questa impostazione è ripresa anche da A. PISANÒ, *Il diritto al clima. Il ruolo dei diritti nei contenziosi climatici europei*, cit., 101, secondo il quale «[i]l danno locale è solo un epifenomeno di un danno globale». Secondo G. GHINELLI, *Le condizioni*, cit., 1280, il contenzioso climatico avrebbe «una portata più ampia rispetto alle azioni per il risarcimento del danno ambientale, avendo ad oggetto le situazioni soggettive individuali, non tanto il bene ambiente o il clima in sé». Qualificano come «danni indiretti» i danni ambientali correlati al fenomeno del *climate change* F. VANETTI, L. UGOLINI, *Il "Climate change" arriva in tribunale: quadro giuridico e possibili scenari giudiziali*, in *Ambiente & sviluppo*, n. 10/2019, 743. In tema cfr. altresì M. ZARRO, *Danno da cambiamento climatico*, cit.

<sup>117</sup> Definisce il processo di ricostruzione di responsabilità una «*probatio diabolica*» A. PISANÒ, *Il diritto al clima. Il ruolo dei diritti nei contenziosi climatici europei*, cit., 79, il quale richiama altresì le considerazioni di M. DI PAOLA, *Cambiamento climatico. Una piccola introduzione*, Roma, 2015, 77, sulla «frammentazione causale» in conseguenza della quale «"individui, governi, aziende e organizzazioni internazionali" contribuiscono al cambiamento climatico, in una dimensione collettiva "inter-temporale" oltre che "intra-generazionale"» e utilizza inoltre l'efficace immagine di una «responsabilità prismatica» (288).

climatico, com'è stato osservato, richiedono di accertare comportamenti o omissioni «che affondano le loro radici nel passato ma i cui effetti si realizzano solo successivamente»<sup>118</sup>.

Non è stato finora oggetto di particolare attenzione da parte delle Corti il requisito soggettivo della *colpa*<sup>119</sup>, mentre estremamente arduo si rileva dimostrare il *nesso di causalità*<sup>120</sup> tra la condotta tenuta dal soggetto convenuto e l'impatto sullo stato climatico che avrebbe a sua volta determinato i danni a cose o persone, nonché l'*onere della prova*.

Non mancano in verità tentativi dottrinali – «per lo più privi peraltro allo stato di un significativo riscontro nella giurisprudenza» – di superare gli ostacoli dimostrativi legati al nesso di causalità mediante il ricorso alla c.d. *climate attribution science*<sup>121</sup>, scienza che si basa su calcoli probabilistici<sup>122</sup>.

In ordine all'onere della prova, ancora una volta si rivela interessante il caso *Urgenda*, dove l'attribuzione allo Stato dell'onere di dimostrare di avere adottato misure adeguate è derivata, come si è osservato, «da una

<sup>118</sup> M. RAMAJOLI, *Il cambiamento*, cit. 61.

<sup>119</sup> R. FORNASARI, *Comandare allo stato di agire*, cit., 492.

<sup>120</sup> T. BURMAN, *A New Causal Pathway for Recovery in Climate Change Litigation?*, in *Environmental Law Reporter*, 52, n. 1/2022, 10038 ss., ove si fa riferimento a diversi *causation standards* quali l'*alternative causation*, la *market-share liability*, la *material contribution*. In argomento cfr., da ultimo, A. GIACCARDI, *Dalla causalità ambientale a quella climatica*, in *laCostituzione.info*, 4 luglio 2024, per il quale, alla stregua della “specialità” del diritto climatico, «i nessi causali tra emissioni, riscaldamento globale, cambiamenti climatici ed effetti di questi ultimi, su ecosistemi e persone, vanno ricostruiti secondo le rilevazioni scientifiche dell'IPCC [...]», così implicitamente riconoscendo quella “riserva di scienza” su cui cfr. *infra* nel par. 6.

<sup>121</sup> S. VINCRE, A. HENKE, *Il contenzioso “climatico*, cit., 137 ss., specie 153-155, dove si dà conto anche della coniugazione del criterio del “*necessary element of a sufficient set*” [Ness] con la c.d. “*proportional liability*”, ossia un criterio di attribuzione «che limita la responsabilità di un convenuto *in proporzione al suo contributo al danno totale subito dall'attore*, allorquando si tratti di contributo *di per sé troppo esiguo* per assurgere a causa necessaria del danno totale subito dall'attore, ma purtuttavia “elemento necessario di un insieme sufficiente” di diverse “cause minime concorrenti”, che insieme determinano il pregiudizio». La *climate attribution science* rappresenta «quella branca della scienza che mette in relazione cambiamenti climatici ed eventi meteorologici estremi», come precisa M. F. CAVALCANTI, *Fonti del diritto*, cit., 334. In argomento cfr. M. BURGER-J. WENTZ-R. HORTON, *The Law and Science of Climate Change Attribution*, in *Colum. Jour. of Env. L.*, vol. 45, n. 1/2020, 57 ss., nonché l'ampia bibliografia richiamata da M. DELSIGNORE, *Il ruolo del giudice nel decostruire l'applicazione della scienza nelle controversie di diritto ambientale*, in *Rivista quadrimestrale di diritto dell'ambiente*, n. 1/2024, 138.

<sup>122</sup> E. GABELLINI, *Note sul contenzioso climatico*, cit., 227.

particolare interpretazione del c.d. principio di precauzione, consistente nel fatto che, nonostante l'incertezza sugli effetti di misure ulteriori di contrasto al cambiamento climatico, *esse debbano essere comunque adottate*<sup>123</sup>.

Non a caso si sostiene che la *precauzione "climatica"* abbia una consistenza diversa da quella della precauzione "generica"<sup>124</sup>, ossia da quel principio affermato proprio nella dottrina e giurisprudenza tedesca (*Vorsorgeprinzip*) a partire dagli anni Settanta del secolo scorso a fronte dei primi riscontri di danni ambientali e confluendo successivamente nel Trattato di Maastricht per essere poi inserito fra gli altri principi che oggi guidano la politica UE in relazione all'ambiente (cfr. art. 191 del TFUE)<sup>125</sup>.

Significativi al riguardo gli articoli dal 6 al 9 del *Model Statute for Proceedings Challenging Government Failure to Act on Climate Change* redatto dall'*International Bar Association* statunitense e proposto nel febbraio 2020, disciplina che impone ai giudici di prendere atto delle evidenze scienti-

---

<sup>123</sup> S. VINCRE, A. HENKE, *Il contenzioso "climatico"*, cit., 155, in nota, con ampi richiami di bibliografia.

<sup>124</sup> M. CARDUCCI, *La ricerca dei caratteri differenziali*, cit., 1363, che ne rinviene la specialità «come "obbligazione proattiva" di compensazione delle eventuali incertezze, che possono sviare la decisione, e come obbligo di riduzione al minimo dei rischi attraverso mezzi adeguati, dunque come parametro di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità anche ai fini della definizione delle condotte e della imputazione delle responsabilità», richiamandosi a M. HARITZ, *An Inconvenient Deliberation: The Precautionary Principle's Contribution to the Uncertainties Surrounding Climate Change Liability*, Alphen, 2011, 128 ss.

<sup>125</sup> G. VIVOLI, *L'insostenibile leggerezza*, cit., 28. Ricordo che al principio in questione si sono richiamate anche le parti attrici nella causa "Giudizio Universale" e che esso trova riconoscimento all'art. 3.3 dell'UNFCCC (*United Nations Framework Convention on Climate Change*): «Le Parti devono adottare misure precauzionali per rilevare in anticipo, prevenire o ridurre al minimo le cause dei cambiamenti climatici e per mitigarne gli effetti negativi. Qualora esistano rischi di danni gravi o irreversibili, la mancanza di un'assoluta certezza scientifica non deve essere adottata come pretesto per rinviare l'adozione di tali misure, tenendo presente che le politiche e i provvedimenti necessari per far fronte ai cambiamenti climatici devono essere il più possibili efficaci in rapporto ai costi, in modo da garantire vantaggi mondiali al più basso costo possibile. A tal fine si devono elaborare politiche e provvedimenti che riflettano diversi contesti socioeconomici, siano completi, riguardino tutte le fonti pertinenti, i pozzi e i serbatoi di gas ad effetto serra, prevedano l'adeguamento e comprendano tutti i settori economici. Le azioni necessarie per fronteggiare i cambiamenti climatici possono essere attuate in cooperazione dalle Parti interessate».

fiche e prevede l'inversione dell'*onus probandi* come diretta conseguenza dell'applicazione del principio di precauzione<sup>126</sup>.

Ulteriore questione che si può porre attiene alla delimitazione degli *atti impugnabili*: qui può venire in evidenza la diffusione di “leggi-provvedimento” e soprattutto l'argomento, connesso sempre al principio della separazione dei poteri ed evocato principalmente nelle tradizioni di *Civil Law*, della (presunta) insindacabilità degli atti politici<sup>127</sup>, argomento pure bollato tuttavia come “equivoco”<sup>128</sup>, tenendo altresì conto che la vetusta categoria in questione appare oggi del tutto residuale a vantaggio di quella degli atti di “alta amministrazione”<sup>129</sup>, sicché si è potuto affermare, ad

<sup>126</sup> E. GABELLINI, *Note sul contenzioso climatico*, cit., 226-227. In particolare, l'art 9, rubricato «*Burden of Proof and the Precautionary Principle*», stabilisce: «[9.1] *In Government-related climate change proceedings, the Court shall apply the precautionary principle except where the Court finds and articulates why its application is unnecessary or inappropriate in the particular claim. [9.2] The precautionary principle means that where there are threats of serious or irreversible environmental damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent, mitigate or adapt to climate change or the likely adverse effects of climate change or to remedy any likely or resulting damage. [9.3] Where the precautionary principle applies, the party challenging the application of the precautionary principle bears the evidential burden of proving that: (a) the threat of serious and irreversible damage is not a real risk or is negligible; and (b) regardless of the finding in Article 9(3)(a), whether any measures the challenging party proposes to prevent, mitigate or adapt to climate change or remedy any resulting damage will be effective*» (cfr. *Model Statute for Proceedings Challenging Government Failure to Act on Climate Change. An International Bar Association Climate Change Justice and Human Rights Task Force Report*, London, February 2020).

<sup>127</sup> In argomento cfr. L. MAGI, *Giustizia climatica e teoria dell'atto politico: tanto rumore per nulla*, in *Osservatorio sulle fonti*, n. 3/2021, 1029 ss.

<sup>128</sup> G. GRECO, *Contenzioso climatico verso lo Stato*, cit., 23 ss. Critica nei confronti della tesi secondo cui «le decisioni dei poteri pubblici, in tema di lotta al cambiamento climatico, potrebbero o dovrebbero consistere in atti politici liberi nel fine [...]» anche M. CUNHA VERCIANO, *La discrezionalità del potere nella lotta al cambiamento climatico, in federalismi. it*, n. 28/2023, 2, la quale riconduce viceversa le decisioni sul clima nella categoria – di evidente ascendenza foucaultiana – degli atti di natura biopolitica, giungendo a sostenere che in tali decisioni, attese le ripercussioni sulla vita degli esseri umani, «[i]l (presunto) atto “politico” si manifesta nella sua (reale) identità di atto “di morte”» (ivi, 29).

<sup>129</sup> F. SCALIA, *La giustizia climatica*, cit., 307, che richiama in proposito le affermazioni di V. CERULLI IRELLI, *Sugli atti di “alta amministrazione”*, in *Giur. Cost.*, 2013, 1377B ss., secondo cui «[l]a categoria degli atti di alta amministrazione [...] nasce dall'orientamento giurisprudenziale inteso a ridurre al minimo, fino a far scomparire, la categoria degli atti politici come atti non sindacabili, pur essendo produttivi di effetti». Sul punto si veda peraltro, da ultimo, E. FOLLIERI, *Il sindacato del giudice amministrativo sugli atti cd. di “alta amministrazione”*, in *Giustamm.*, n. 9/2024, il quale conclude con la constatazione che «[a]

esempio, la piena sindacabilità dei “piani nazionali integrati per l’energia ed il clima” (PNIEC)<sup>130</sup>.

## 6. I poteri del giudice e la cd. “riserva di scienza”

Qualche annotazione per finire intorno alla particolare curvatura che nelle crisi ambientali-climatiche assumono i poteri (cautelari, di cognizione, di esecuzione) del giudice, segnatamente del giudice amministrativo.

Ora, mentre in sede cautelare particolare rilevanza assumono le ordinanze cd. “propulsive” (il cd. *remand*), in sede di cognizione si assiste ad un crescente ricorso a una deroga alla retroattività della portata caducatoria della pronuncia per dar voce a esigenze di effettività della tutela ambientale che rischierebbero di venir pregiudicate da un vuoto di disciplina<sup>131</sup> (ad esempio nel caso di atti di pianificazione), ma viene in rilievo anche il tema degli effetti conformativi della sentenza, quando il giudice dà alla pubblica amministrazione delle indicazioni su come adeguare un proprio piano al fine di far fronte ai cambiamenti climatici.

Anche il commissario *ad acta* nel contesto del giudizio di ottemperanza e le misure esecutive in tale sede previste possono divenire strumento di effettività della giustizia ambientale, ad esempio nel caso di riedizione di piani annullati per violazione delle normative ambientali in tema di valutazione strategica degli impatti<sup>132</sup>.

In ordine ai poteri di cognizione un aspetto particolarmente interessante riguarda la *justiciability* della discrezionalità “tecnica” e soprattutto,

---

lla fine, questo atto del governo viene assimilato, di fatto, all’atto politico».

<sup>130</sup> F. SCALIA, *La giustizia climatica*, cit., 304 ss. Sul PNIEC cfr. da ultimo A. MITROTTI, *L’obbligazione climatica*, cit., 1 ss., che ne esclude la qualifica di “atto politico”, riconoscendo per contro la natura di atto amministrativo – pertanto impugnabile – a carattere pianificatorio, sia pure «con peculiari funzioni di “atto di alta amministrazione”: in quanto di raccordo tra (a monte) gli indirizzi normativi contemplati dai Regolamenti europei e (a valle) l’esercizio – concreto – delle funzioni amministrative di esecuzione delle misure (così) individuate nel Piano» (15).

<sup>131</sup> Per questi rilievi cfr. P. BRAMBILLA PIEVANI, *Riflessioni a “margine”. Planet boundaries e non regression nella giustizia ambientale*, in *Atti del convegno “Il giudice amministrativo fra cambiamento climatico e transizione ecologica”*, cit., che in ciò intravede «proprio il riconoscimento dell’esistenza di veri e propri “rights of nature” a cui viene fornita una protezione che travalica in autonomia le stesse richieste dei ricorrenti».

<sup>132</sup> P. BRAMBILLA PIEVANI, *Riflessioni a “margine”*, cit., nonché G. TULUMELLO, *Lo sviluppo*

riguardo segnatamente alla giustizia climatica, l'ampio spazio dedicato ai dati scientifici; il punto merita qualche riflessione più estesa in quanto coinvolge la questione di portata generale circa un'ipotizzata "riserva di scienza".

Con riguardo al primo aspetto, valga quanto si è osservato di recente circa il fatto che la materia ambientale non conoscerebbe quella evoluzione, sostanziale e processuale, che le valutazioni tecniche hanno attraversato negli altri campi dell'agire amministrativo, nei quali si è assistito a un ridimensionamento della loro percezione come riserva dell'amministrazione; nella materia ambientale, viceversa, permarrrebbe, salvo tendenze minoritarie, una riserva di sapere specialistico già sul piano procedimentale, cui corrisponderebbe una limitata sindacabilità giurisdizionale, talora arguita da un asserito ruolo primario assunto dal valore ambiente sul piano costituzionale con le recenti modifiche in tema<sup>133</sup>; una nuova gerarchia degli interessi che farebbe, secondo taluni, del diritto all'ambiente un diritto «tiranno»<sup>134</sup> e dell'interesse ambientale un interesse preminente, imperante anche in quella ponderazione degli interessi che costituisce il *proprium* della discrezionalità "amministrativa" o "pura"<sup>135</sup>.

Nel contenzioso climatico ancora una volta la questione assume coloriture particolari. Qui il processo decisionale compiuto dai giudici

---

*sostenibile e la lotta al cambiamento climatico fra disciplina costituzionale e diritto dell'U.E.: la centralità della categoria dell'effettività e il ruolo della tutela giurisdizionale*, in *giustizia-amministrativa.it*, 2024, 16-17.

<sup>133</sup> M. RAMAJOLI, *Le valutazioni tecniche degli organi preposti alla tutela dell'ambiente tra surrogabilità e sindacabilità giurisdizionale*, in *federalismi.it*, n. 13/2023, 206 ss., *passim*. In argomento cfr., da ultimo, M. DELSIGNORE, *Il ruolo del giudice*, cit.

<sup>134</sup> G. TULUMELLO, *Lo sviluppo sostenibile*, cit., 25.

<sup>135</sup> Non va dimenticata in proposito la previsione del comma 2 dell'art. 3-*quater* del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (il cd. Codice dell'ambiente), ai sensi del quale «[a]nche l'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione», come ricorda il recentissimo volume di S. VERNILE, *Dall'economia circolare al principio di circolarità. Una lettura giuridica nel solco dell'Art. 9 Cost.*, Torino, 2024, la quale attribuisce all'interesse ambientale un carattere "trasformativo", in quanto «capace di incidere profondamente sull'ordinamento giuridico e, in specie, sul diritto delle pubbliche amministrazioni [...]», pur rifiutandone «interpretazioni assolutistiche» (cfr. 1) ed enfatizzando viceversa i benefici del ricorso a un «principio di circolarità». Va ricordato in proposito che lo stesso *Bundesverfassungsgericht*, nel caso *Neubauer*, pur riconoscendo un obbligo in capo allo Stato di proteggere il clima in una prospettiva intergenerazionale, ne ha altresì imposto un bilanciamento con altri diritti

sembra accomunato dal coinvolgimento in maniera decisiva dei dati tecnico scientifici<sup>136</sup> e colpisce l'ampio spazio concesso ai *reports* scientifici, segnatamente quelli periodici dell'*Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)*<sup>137</sup>, che nel caso *Urgenda* assurgono addirittura a parametro vincolante per determinare la responsabilità dello Stato olandese, surclassando i parametri propri delle politiche europee<sup>138</sup>.

Ora, se per un verso si stigmatizza che l'allineamento ai suggerimenti provenienti da tali *reports* rileverebbe «in termini di opportunità, ma non di legalità»<sup>139</sup>, da altri si sostiene che sarebbe il diritto stesso a operare «una

e valori di rilevanza costituzionale, «non avendo, la protezione del clima, una priorità incondizionata su altre pretese giuridiche» (così A. PISANÒ, *Il diritto al clima. Il ruolo dei diritti nei contenziosi climatici europei*, cit., 271).

<sup>136</sup> Cfr., in proposito, M. F. CAVALCANTI, *Fonti del diritto*, cit., che analizza in particolare le tre sentenze sui casi *Urgenda*, *Affaire deu siècle* e *Neubauer*.

<sup>137</sup> Particolarmente significativo il Report speciale del 2018: IPCC, 2018, *Global Warming of 1.5°C. An IPCC Special Report on the impacts of global warming of 1.5°C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty*, V. MASSON-DELMOTTE, P. ZHAI, H.-O. PÖRTNER, D. ROBERTS, J. SKEA, P. SHUKLA, A. PIRANI, W. MOUFOUMA-OKIA, C. PÉAN, R. PIDCOCK, S. CONNORS, J.B.R. MATTHEWS, Y. CHEN, X. ZHOU, M.I. GOMIS, E. LONNOY, T. MAYCOCK, M. TIGNOR, T. WATERFIELD eds., Cambridge-New York, 2019.

<sup>138</sup> Sul ruolo dei dati scientifici nel caso *Urgenda*, cfr. M.F. CAVALCANTI, M.J. TERSTEGGE, *The Urgenda case: The Dutch Path Towards a New Climate Constitutionalism*, in *DPCE Online*, n. 2/2020, 1388 ss.; B. MAYER, *The State of the Netherlands v. Urgenda Foundation: Ruling of the Court of Appeal of The Hague (9 October 2018)*, in *8 Transnational Environmental Law* n. 1/2019, 181 ss.; A. PISANÒ, *Il diritto al clima. Il ruolo dei diritti nei contenziosi climatici europei*, cit., 221, secondo cui «[l]a scelta di far prevalere il report dell'IPCC sugli impegni comunitari [...] dipendeva dall'autorevolezza scientifica dell'IPCC, che così facendo assurgeva a faro che avrebbe dovuto guidare il decisore propriamente politico, incarnando esemplarmente, tale vicenda, un ambito di applicazione del principio della "riserva di scienza" [...]». Da ultimo cfr. le considerazioni di A. BONOMO, *L'approccio science-based*, cit., 53 ss., la quale auspica il ricorso, da parte del decisore politico, a «una discrezionalità "scientificamente condizionata"» e dunque a una modalità di esercizio del potere "*lightly*" e non "*strictly*" *science-based*, «laddove quello che differisce è il margine decisionale che permane in capo all'autorità responsabile della decisione "a impatto climatico" rispetto agli obiettivi fissati dalle fonti del diritto climatico sulla base delle conoscenze fornite dalla scienza» (97-98).

<sup>139</sup> S. VALAGUZZA, *Liti strategiche*, cit., 314, ove si aggiunge che «[...] occorre ristabilire contenuti e ambiti, rispettivamente, di valutazioni di opportunità, inserite nel circuito delle politiche pubbliche, e del sindacato di legalità (e legittimità), proprio dell'esercizio della funzione giurisdizionale. Se non lo si farà, si persevererà nell'attribuire una funzione impropria all'attività giurisdizionale e a fomentare una prospettiva che sposta sulla giurisdizione una responsabilità politica».

sorta di “riserva di scienza”, che condiziona, orienta e limita le discrezionalità decisionali e interpretative<sup>140</sup>, assumendo inoltre la scienza i contorni di un parametro interposto<sup>141</sup> per poter giudicare della legittimità o meno di una norma o di una condotta statale cui il giudice soggiace «secondo una logica di legalità di risultato e di *anticipatory regulation*»<sup>142</sup>.

Con frequenza crescente appare così sulla scena, accanto alle riserve di legge e di giurisdizione, alla sempre denegata riserva di amministrazione, a quella sua variante (o forse scappatoia) costituita dalla riserva di procedimento amministrativo, emersa da ultimo nella giurisprudenza costituzionale in tema di leggi-provvedimento<sup>143</sup>, questo concetto di “riserva di scienza”<sup>144</sup>.

Si finisce così per ipotizzare una struttura intrinsecamente «nomologica» della scienza<sup>145</sup>, tenendo conto che attraverso la c.d. riserva di scienza e l’incorporazione per riferimento dei dati scientifici riportati dall’IPCC compiuta dalla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti

<sup>140</sup> M. CARDUCCI, *La ricerca dei caratteri differenziali*, cit., 1363.

<sup>141</sup> In tema cfr. già, in termini generali, C. CASONATO, *La scienza come parametro interposto di costituzionalità*, in *Rivista AIC*, n. 2/2016, 1 ss.

<sup>142</sup> Così G. TROPEA, *Il cigno verde e la separazione dei poteri (nota a sentenza Tribunale civile di Roma, sez. II, causa n. 39415 del 2021)*, in *giustiziasieme.it*, 18 aprile 2024. Come ricorda A. BONOMO, *L’approccio science-based*, cit., 81, «[l]a precauzione climatica si fonda sulla logica c.d. “anticipatoria” d’intervento sulle cause (*Anticipatory Regulation*), dalla quale far dipendere la mitigazione sugli effetti, proibendo esplicitamente – come si legge nell’art. 3 n. 3 del l’UNFCCC – di utilizzare l’argomento dell’incertezza come “pretesto per rinviare l’adozione di tali misure”».

<sup>143</sup> In tema cfr. F. FERRARI, *Riserva di amministrazione o giudizio comparativo tra atti? Sul rapporto tra leggi-provvedimento regionali e atti amministrativi*, in *Le Regioni*, n. 3/2020, 457 ss.

<sup>144</sup> Si ritiene che, ove sia necessario l’intervento di valutazioni tecnico-scientifiche, in ossequio alla c.d. riserva di scienza «il legislatore, l’amministrazione o il giudice siano tenuti ad attingerle presso fonti qualificate (o rinviarle *tout court* a soggetti qualificati) e non possano contare meramente sull’esercizio delle rispettive forme di discrezionalità» (così D. SERVETTI, *Riserva di scienza e tutela della salute. L’incidenza delle valutazioni tecnico-scientifiche di ambito sanitario sulle attività legislative e giurisdizionale*, Pisa, 2019, 2).

<sup>145</sup> M. MAGRI, *Il 2021*, cit., 4, con richiamo a M. CARDUCCI, *La ricerca dei caratteri differenziali*, cit., 1362; a p. 11 l’Autore parla della scienza come di un «“legislatore parallelo”».

climatici del 1992 (UNFCCC), i dati scientifici assumerebbero lo *status* di fonti giuridiche<sup>146</sup>.

Lungi dall'avventurarsi nel complesso rapporto tra diritto e scienza (che l'emergenza pandemica ha portato drammaticamente in luce)<sup>147</sup> e meno che meno nel sempre più ingovernabile mondo delle fonti, ci si limita qui a rilevare che tale riserva di scienza finisce per impattare sulla problematica della separazione dei poteri cui si è accennato in precedenza, chiudendo in qualche modo il cerchio.

Alla stregua del “*right to justification*”, come s'è osservato di recente, nei *climate cases* i giudici «spingono coloro che esercitano il potere pubblico a giustificare meglio le loro scelte alla luce di conoscenze scientifiche consolidate [...]», sicché, sostanzialmente ribaltando la tradizionale posizione prevalentemente critica sovra richiamata, si sostiene che «l'ingerenza» dei

---

<sup>146</sup> M. F. CAVALCANTI, *Fonti del diritto*, cit., 341, la quale ricorda come l'incorporazione dei dati scientifici sia rinvenibile, in particolare, nei primi tre articoli della UNFCCC (332) e propone una tassonomia delle diverse sfumature che l'utilizzo dei dati tecnico-scientifici può assumere nel contenzioso climatico (342). Altra tassonomia è proposta da S. BALDIN, P. VIOLA, *L'obbligazione climatica*, cit., 628, i quali, muovendo da un minimo a un massimo, assumono che «i) le risultanze degli esperti servono per corroborare l'argomento giudiziale atto a imputare le manchevolezze statali ma non hanno valore giuridico; ii) i dati assurgono a metodologia utile per quantificare l'obbligazione dello Stato di ridurre le emissioni climalteranti [...]; iii) la scienza funge da fondamento e orientamento della politica e dunque fissa un limite alla discrezionalità del potere pubblico (la c.d. riserva di scienza) [...]». Una tassonomia dei diversi ruoli assunti dai giudici rispetto alla scienza in S. PENASA, *Giudice “Ercole” o giudice “Sisifo”? Gli effetti del dato scientifico sull'esercizio della funzione giurisdizionale in casi scientificamente connotati*, in [www.forumcostituzionale.it](http://www.forumcostituzionale.it), 17 dicembre 2015. Circa l'attribuzione ai dati tecnici del grado di fonti legalmente vincolanti si esprime in senso negativo il giudice belga nel già richiamato *Affaire Climat ASBL*, precisando che le percentuali di abbattimento delle emissioni richieste dai ricorrenti si basano sul rapporto di un gruppo di esperti nazionali, che tuttavia «ne constitue pas non plus une source d'obligation juridiquement contraignante à l'égard des pouvoirs publics. Il s'agit d'une expertise apte à assister les pouvoirs publics dans la mise en oeuvre de leur politique climatique, mais qui ne lie ni les parties défenderesse, ni le tribunal» (cfr. parte III, lett. c), p.to 2.3.2, della sentenza).

<sup>147</sup> In tema recentemente S. FOÀ, *Giustizia amministrativa e rito “tecnicamente condizionato”. Riserva di scienza e limite al sindacato giurisdizionale*, in *Gestione nazionale della pandemia, misure giuridiche tra Costituzione e Cedu. Profili critici*, a cura di S. FOÀ, A. CAMAIANI, Torino, 2022, 105 ss.; A. FARANO, *Il giudice e la buona scienza. L'istituzione del fatto scientifico in giudizio*, Torino, 2024, specie 112 ss. in ordine al contenzioso climatico.

giudici non mette sotto pressione il principio di separazione dei poteri, ma in realtà contribuisce alla sua piena realizzazione»<sup>148</sup>.

Ci si limita ad aggiungere che nella causa “Giudizio universale” la tematica della riserva di scienza è declinata in modo originale dagli attori, i quali si appellano alle “leggi di natura”. Non si tratta beninteso di un nuovo “giusnaturalismo”: il riferimento è a leggi scoperte e comprese attraverso la scienza e confliggenti con le decisioni umane che, violandole, hanno causato l'emergenza, sicché, s'è detto, il giudice sarebbe «chiamato a misurarsi su una scelta di verità che non potrà essere esclusivamente giuridica, ma – alla fin fine – epistemica»<sup>149</sup>, contrapponendosi due “verità”, quella “naturale”, ricavabile attraverso protocolli scientifici, e quella “istituzionale”, frutto dell'ermeneutica giuridica<sup>150</sup>.

## 7. Concludendo...

Concludendo, si è consapevoli di aver in definitiva maggiormente segnalato problemi che suggerito risposte; e tuttavia già in questa panoramica pare trovarsi conferma che di fronte alla “crisi ambientale-clima-

---

<sup>148</sup> G. PANE, *Pro e contro*, cit., 388-389; M. SEIBERT, *Cause per la protezione del clima in Germania*, cit., per il quale «[l]e sentenze sulla protezione del clima non rompono la separazione dei poteri, ma ne sono un'espressione» e «non riguardano la formulazione giudiziaria di piani o misure per affrontare il cambiamento climatico, ma l'obbligo dei decisori responsabili di progettare tali piani o misure con sufficiente efficacia». Anche secondo G. GRECO, *Contenzioso climatico verso lo Stato*, cit., 23, «[...] il giudice non “crea” interpretazioni unilaterali di atti, ma si attiene alle conoscenze scientifiche per valutare conformità e adeguatezza della condotta dei poteri rispetto ai fatti». In senso critico, viceversa, P. PATRITO, *Cambiamento climatico e responsabilità dei pubblici poteri: aspetti (più o meno) problematici di un recente fenomeno*, in *Responsabilità civile e previdenza*, n. 6/2023, 1934 ss.; G. TROPEA, *Il cigno verde*, cit., il quale parla di un «rapporto potenzialmente destabilizzante e dirompente rispetto all'acciaccato principio di separazione dei poteri» della riserva di scienza.

<sup>149</sup> G. CAMPEGGIO, *La causa “Giudizio Universale” e il problema della verità*, in *www.diritto-comparati.it*, 21 settembre 2022, 2; l'Autore rimarca altresì (5) che gli attori «invocano la “riserva di scienza” non solo come riserva di competenza nel risolvere problemi riguardanti “leggi di natura”, ma anche come sfera dell'indecidibile da parte della politica quando in gioco sono le “leggi di natura” della sopravvivenza umana».

<sup>150</sup> G. TROPEA, *Il cigno verde*, cit.; G. CAMPEGGIO, *La causa “Giudizio Universale”*, cit., p. 4.

tica” si avverano le *profezie* di Benvenuti e gli *auspici* di Grossi dai quali si è partiti.

Resta il (non facile) compito di esplorare nuove tracce in questo “deserto dei Tartari” che oggi si dispiega intorno a tutti noi e che ci impegna come giuristi, se è vero che “il giurista non è un conservatore di crisalidi ma il percettore d’una esperienza”<sup>151</sup>, e prima ancora ci interpella come esseri umani, abitanti (per dirla col Pascoli di X agosto) di “quest’atomo opaco del Male”<sup>152</sup>.

### Abstract

Il saggio si sforza di prospettare una visione d’insieme delle problematiche e delle prospettive del contenzioso climatico, a partire dalla sua stessa definizione. Dopo aver operato una ricognizione delle diversificate prospettive di tutela che in esso trovano espressione, il saggio si sofferma sulle molteplici criticità che sono venute emergendo in tale contenzioso e che mettono in discussione tutti i profili essenziali del sindacato giurisdizionale, implicando una metamorfosi della sua struttura giuridica tradizionale.

The environmental-climate crisis in the prism of judicial review  
between aporias and prophecies

The essay aims to provide an overall vision of the problems and prospects of climate litigation, starting from its very definition. After having carried out a survey of the diversified protection perspectives expressed in it, the essay focuses on the multiple critical issues that have emerged in this litigation and that call into question all the essential profiles of judicial review, implying a metamorphosis of its traditional legal structure.

---

<sup>151</sup> P. GROSSI, *Scienza giuridica italiana. Un profilo storico 1860-1950*, Milano, 2000, 229.

<sup>152</sup> G. PASCOLI, *Myrica*, Livorno, Giusti, 1891.